

CODICE ETICO

I seguenti elementi riferiti alla Carta dei Valori ed alla Carta degli Impegni costituiscono una premessa al Codice Etico e ne fanno parte integrante

CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI

La Carta dei valori e dei principi individua i cardini fondamentali in grado di definire gli standard etici del sistema e di fissare le coordinate comportamentali per tutte le sue componenti

Responsabilità

Fare impresa impone una tensione ideale e morale indispensabile per affrontare le sfide dello sviluppo e del mercato. In quest'ottica, la responsabilità per le decisioni assunte, per le attività intraprese e per gli impatti generati rappresenta uno degli elementi imprescindibili su cui incentrare la definizione e l'implementazione di politiche e azioni orientate alla sostenibilità, all'innovazione e alla competitività del Paese.

Legalità

Il principio di legalità e il rispetto delle regole sono il fondamento di tutto il sistema aziendale. La soc. Riccitelli assicura e promuove, al proprio interno e in tutte le comunità in cui opera, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile. Garantisce, inoltre, la tutela e la salvaguardia della propria funzionalità, reputazione, immagine e decoro.

Etica e trasparenza

La soc. Riccitelli orienta la propria azione secondo comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su integrità, correttezza, lealtà, equità, imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio, chiarezza delle posizioni assunte e dei meccanismi decisionali e attuativi adottati, e assenza di conflitti di interesse.

Sostenibilità, innovazione, competitività

La sostenibilità è la via per perseguire, in maniera integrata, obiettivi di ordine economico, sociale e ambientale.

La soc. Riccitelli è impegnata ad agire come fulcro di un sistema di relazioni, collaborazioni e networking ad ogni livello, locale, nazionale e internazionale, finalizzato a realizzare la condivisione di risorse, lo scambio di competenze e di conoscenze, l'attivazione di sinergie.

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



CARTA DEGLI IMPEGNI

Risorse umane

La soc. Autoservizi Riccitelli assicura ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento. Prevede, altresì, la formazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e dei talenti dei propri dipendenti e collaboratori, favorendone, in questo modo, la crescita personale e professionale.

In parallelo, richiede ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento improntato a piena lealtà, correttezza, integrità, fedeltà, in coerenza con i doveri previsti dal loro ufficio.

Parti sociali

La soc. Autoservizi Riccitelli si propone come interlocutore fattivo, leale e affidabile delle parti sociali sui temi del lavoro e delle relazioni industriali, della competitività, dello sviluppo, a livello aziendale, territoriale, nazionale e internazionale.

Si tratta di interpretare e affrontare assieme, in modo costruttivo, i cambiamenti di scenario, che richiedono un approccio sistemico e responsabile, finalizzato ad una condivisione progettuale su sfide di cruciale rilevanza

Comunità e territorio

La soc. Autoservizi Riccitelli esercita un presidio attivo dei processi di dialogo e confronto con tutte le componenti delle comunità di riferimento e del territorio, al fine di costruire innovazioni del sistema TPL che sappiano porre a sintesi le diverse istanze e gli interessi, per contribuire al bene comune attraverso modelli di sviluppo sostenibili.

Ambiente

La società ritiene il capitale naturale, ossia le risorse ambientali e i servizi forniti dagli ecosistemi, asset fondamentale per un equilibrato sviluppo

Promuove, quindi, prassi manageriali avanzate, in modo da favorire prevenzione, riciclo e recupero delle risorse e una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

Il quadro etico-valoriale rappresentato dal Codice etico impone i seguenti obblighi e requisiti per gli attori :

- Impresa
- Dipendenti.

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



Imprenditori

Come componenti fondativi del sistema confederale, gli organi di conduzione aziendali devono comportarsi secondo i più elevati standard etici, in piena coerenza con i valori, i principi e gli impegni affermati nel Codice etico e dei valori associativi

Pertanto, con riferimento all'attività d'impresa, si impegnano ad assicurare:

- in tutte le comunità in cui operano, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile
- ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo umano e professionale
- in ogni contesto, comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato
- nei rapporti con Enti, Istituzioni, partiti politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati, correttezza, indipendenza, integrità e rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative
- nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.
- un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di conflitto di interesse e l'assunzione di incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano metterne in pericolo l'indipendenza, la correttezza, l'integrità e l'autonomia di giudizio. Inoltre, in una logica di piena trasparenza e correttezza, si impegnano a comunicare preventivamente alle Associazioni di categoria altre diverse adesioni ad organizzazioni non concorrenti
- una piena e tempestiva comunicazione di ogni condizione suscettibile di modificare i rapporti con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Imprenditori che rivestono incarichi

La nomina è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza nei comportamenti personali, professionali ed associativi ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico

I nominati si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie e richieste dagli organi competenti e nelle sedi deputate dell'organizzazione di appartenenza

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rivestono incarichi associativi si impegnano a:

- operare esclusivamente secondo un partecipe spirito di servizio, senza avvalersi della propria posizione per l'ottenimento di vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e responsabilità nei confronti del sistema, degli associati e delle Istituzioni, evitando di assumere incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano generare conflitti di interesse
- fare un uso riservato e limitato alle prerogative del proprio ruolo, delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle cariche ricoperte
- mantenere, con le forze politiche, un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo, laddove opportuno, informazioni funzionali al pieno e corretto svolgimento dell'attività legislativa ed amministrativa
- rimettere il proprio mandato, o autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema, nelle differenti articolazioni, e per la sua immagine.

Dipendenti

I dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, a prescindere dalla posizione, dalla natura del rapporto lavorativo o dall'inquadramento contrattuale, si impegnano a:

- comportarsi nel pieno rispetto dei valori affermati nel Codice etico
- comportarsi nel pieno rispetto del Codice di comportamento del Modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001
- tenere nei confronti delle istituzioni, della pubblica amministrazione, delle forze politiche, nonché ogni altro operatore o ente nazionale ed internazionale comportamenti ispirati ad autonomia, correttezza e trasparenza, perseguendo la tutela dell'immagine del sistema e astenendosi da qualsiasi attività in potenziale conflitto di interesse volta all'ottenimento di vantaggi personali
- improntare i rapporti con i partner economici, i fornitori, i collaboratori nonché con gli altri dipendenti del sistema alla massima trasparenza, meritocrazia e nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti
- dare opportuna informazione ai propri superiori e agli organismi di vigilanza in merito a qualsiasi situazione che possa essere in conflitto, anche potenziale, con le disposizioni statutarie e con il Codice etico

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



ESTRATTO DAL MOG

3.CODICE ETICO

3.1 Generalità

3.2 Contenuti

4.SISTEMA DIGESTIONE DEI RISCHI

4.1 Caratteristiche del MOG

4.2 Rischio accettabile e ragionevole/attendibile garanzia

4.3 Attività per la predisposizione del MOG

4.4 Sintesi delle operazioni

4.5 Individuazione delle aree a rischio e principi di comportamento

4.6 Adozione, verifica dei risultati e manutenzione del MOG

5.SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMISANZIONATORI

5.1 Premessa

5.2 Contenuti

6.ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

6.1 Generalità

6.2 Compiti

6.3 Requisiti e poteri

6.4 Costituzione dell'Organismo di vigilanza (OdV)

6.5 Responsabilità dell'Organismo di vigilanza (OdV)

7.COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

8.AGGIORNAMENTO

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccittelibus.it



ALLEGATA PARTE SPECIALE

1. INTRODUZIONE

1.1 Presentazione

1.2 Inquadramento giuridico

1.3 Presupposti, scopo, contenuti tipici del modello (MOG)

1.1 Presentazione

1.1.1

La società Autoservizi Riccitelli s.r.l. è impresa che da oltre cinquanta anni opera nel settore del trasporto pubblico di persone e settori complementari-servizio di noleggio con conducente/organizzazione di viaggi in Italia ed all'estero -trasporti con qualsiasi mezzo di persone, mezzi e cose –scuola bus. La società è affidataria di servizi di trasporto pubblico in base a contratti di servizio di autolinee di interesse interregionale e comunale; effettua servizi sostitutivi FS.. Fra i principali servizi si annoverano il servizio urbano di Minturno ed i collegamenti tra alcuni centri del Lazio e della Campania.

Ha sede legale in Minturno (LT) via S.Martino Zona Industriale snc Cap 04026 ed è dotata di uffici e depositi in loco.

Ha un organigramma nel settore TPL composto da 26 dipendenti ed un parco autoveicoli di 24 unità, stimati nell'anno 2019.

È dotata di un sistema di gestione aziendale certificato per la Qualità **ISO 9001:2015** e di Gestione per l'Ambiente **ISO 14001:2015**, come da vigente normativa, con processi indirizzati a rispondere sempre più con efficacia ed efficienza ai continui cambiamenti che interessano in particolare il

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 – P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



mercato del trasporto e quello turistico, considerando le risorse umane e tecnologiche leve fondamentali per la soddisfazione del cliente.

Ha rapporti di assistenza logistica, tecnica e commerciale, in un sistema di reciprocità, con altre aziende del settore ubicate nel territorio nazionale ed internazionale.

Allo scopo di creare i presupposti per un atteggiamento sempre più rispettoso e socialmente responsabile, atto ad instaurare un patto di fiducia tra l'azienda e la collettività in generale, l'Autoservizi Riccitelli, in attuazione di specifica delibera dell'Amministratore Unico ed ai sensi del d.lgs.231/2001, ha deciso di dotarsi di uno strumento di indirizzo etico- comportamentale, c.d. Modello di Organizzazione e Gestione

Tale strumento, denominato M.O.G. definisce i valori di riferimento e gli impegni aziendali, disciplina in concreto le condotte rilevanti di coloro che operano a servizio dell'Azienda, ne precisa regole e comportamenti cui viene riconosciuto un valore etico positivo.

Il MOG unitamente al Codice Etico, su cui si fonda, è una dichiarazione ufficiale pubblica dell'impegno della Autoservizi Riccitelli di perseguire i massimi livelli di eticità nel compimento aziendale, individuando standard operativi e regole comportamentali, nel rispetto della prevenzione dei reati ai sensi del D.lgs. 231/2001.

La società si impegna a rispettare ed a far rispettare i principi generali e le norme etiche indicati nel MOG, in quanto tale rispetto, oltre che a fondamentali finalità morali, corrisponde ad una maggiore tutela dello stesso interesse societario dal punto di vista economico.

Il Codice Etico ivi contenuto non si sostituisce e non si sovrappone alle leggi ed alle altre fonti ed è un documento integrativo, che rafforza i principi contenuti in tali fonti, con specifico riferimento al profilo etico dei comportamenti aziendali.

E' bene premettere che per espressa previsione legislativa (art.6, comma 3, d.lgs. 231/2001), i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della Giustizia.

Si tratta, quindi, di società che svolge attività, riconducibile alle imprese private, di gestione dei servizi di trasporto e dei servizi all'uopo strumentali, complementari e collaterali.

Associazione rappresentativa di questo genere di imprese è ANAV che, al pari di altre associazioni rappresentative, ha redatto un documento denominato "*Codice di comportamento secondo il decreto legislativo n. 231/2001*", il cui testo in via definitiva è stato approvato il 31 marzo 2014, sentiti i Ministeri concertanti, la Consob e la Banca d'Italia, dal Ministero della Giustizia dopo il processo di controllo disposto dagli articoli 5 e seguenti del DM Giustizia n. 201 del 26 giugno 2003 e giudicato idoneo al raggiungimento dello scopo di prevenzione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001, "impregiudicata ogni valutazione sulle modalità di implementazione del Codice e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'associazione"

La società Riccitelli pertanto ha predisposto il proprio modello di organizzazione e gestione sulla base di quanto previsto dal d.lgs. 231/2001, nonché delle Linee Guida in materia di responsabilità

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



amministrativa per le imprese operanti nel settore dei trasporti predisposte come su detto da ANAV ed in attuazione di apposita delibera dell'Amministratore Unico.

Il presente Modello è approvato dall'Amministratore Unico che ha provveduto a nominare le persone che assumono le funzioni di membri dell'Organismo di Vigilanza, con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di provvedere a farne curare l'aggiornamento all'Amministratore Unico sulla base dei criteri in seguito individuati. **1.1.2.**

Il sistema di responsabilità amministrativa degli enti, delineato dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 2311, è stato introdotto nel nostro ordinamento in attuazione della delega contenuta nell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.3002, con la quale l'Italia ha ratificato e dato esecuzione ad una serie di atti internazionali (convenzioni OCSE e UE contro la corruzione nel commercio internazionale e contro la frode in danno della UE). Il Governo ha attuato la delega in modo incompleto, dapprima limitandosi a sancire la responsabilità amministrativa degli enti per alcuni dei reati indicati nella delega, cioè per i reati previsti dalle convenzioni oggetto di ratifica, connotati dal conseguimento di profitti illeciti: [indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24), delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis), concussione e corruzione (art. 25)] e solo recentemente³ estendendola alla materia ambientale. La delega è ancora inattuata in relazione ai reati contro l'incolumità pubblica disciplinati dal codice penale. Per contro, il legislatore è andato progressivamente estendendo il campo di applicazione del d.lgs. 231/2001, includendovi reati non contemplati dalla legge delega 300/2000; questo al dichiarato fine di promuovere processi di responsabilizzazione della società in quanto soggetto collettivo, persona giuridica e non, quale presupposto per contrastare un certo genere di criminalità molto pericolosa (economica, eversiva, di particolare rilevanza sociale) e tutelare gli interessi che questa colpisce. Segno inequivoco di un orientamento politico, che si riflette sul piano penalistico, indirizzato a promuovere e radicare nell'ambito dei soggetti collettivi attenzioni e comportamenti circa la necessità di garantire condizioni reali di permanenza di legalità che precedentemente non erano nemmeno immaginabili. Indipendentemente, quindi, da scelte giuridiche operate dal Parlamento.

Il decreto 231/2001 è un esempio tipico di una funzione dello Stato moderno che, per il tramite del diritto penale, mira non solo alla conservazione, ma anche a promuovere -in un senso politicamente individuato e quindi comunque sempre suscettibile di dibattito parlamentare- il progresso della società e/o l'acquisizione da parte dei consociati di consapevolezza di determinati comportamenti e di valori fino ad un certo momento storico non considerati o diversamente considerati. Come, appunto, nel caso delle attività dei soggetti collettivi (enti) che massima parte hanno nell'economia e nel sociale di un Paese.

Prima del decreto legislativo 231/2001 l'unica possibile responsabilità in capo al soggetto collettivo, peraltro significativamente diversa da quella introdotta, era (e rimane) individuata dagli articoli 1965 e 1976 del codice penale (ancora e sempre vigenti) in materia di obbligazione civile per il pagamento delle multe e delle ammende in caso di non solvibilità del condannato. E' stata, allora, introdotta una novità di tutto rilievo nell'ordinamento giuridico italiano per il tramite del d.lgs. 231/2001: superando il radicato principio di non punibilità della società (soggetto collettivo) che

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



affonda le sue radici nella tradizione del diritto romano (*societas delinquere non potest*) è stato affermato il principio della responsabilità della società, che comporta una sanzione diretta a carico del soggetto collettivo, ove uno o più (determinati) reati siano commessi, a vantaggio o nell'interesse della società, da persone fisiche legate al medesimo da un rapporto di collaborazione o di lavoro che attribuisce loro una posizione apicale o di assoggettamento alla direzione o vigilanza di un soggetto apicale. La novità ha un'importanza particolare, anche considerando che il fondamentale (e tradizionale) principio secondo cui "la responsabilità penale è personale", sancito dall'articolo 27 della Costituzione, non è stato modificato.

Con l'avvento del d.lgs. 231/2001, conseguentemente, né la società né i soggetti che partecipano al governo patrimoniale della società né quanti sono tenuti al controllo della regolarità e legalità dell'operato sociale/collettivo possono più considerarsi o essere considerati estranei ad eventuali procedimenti penali per determinati reati (come stabiliti dal d.lgs. 231/2001) commessi nell'interesse o a vantaggio della società.

La Sezione III del d.lgs. 231/2001, intitolata "Responsabilità amministrativa da reato", elenca in modo tassativo le fattispecie criminose la realizzazione delle quali da parte di soggetti organicamente o contrattualmente correlati alla società (esponenti anche di fatto/ rappresentanti/ dipendenti/ parasubordinati/ autonomi) comporta, in capo al soggetto collettivo, una forma di responsabilità diretta ed autonoma, dalla legge appunto denominata amministrativa, ove i reati di cuius siano commessi, come dianzi accennato, nell'interesse o a vantaggio della società.

Attualmente la Sezione III del d.lgs. 231/2001 comprende le fattispecie criminose seguenti:

- malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316-ter c.p.), truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640, c. 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica (art. 640-ter c.p.) se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (articolo 24);
- delitti informatici e trattamento illecito di dati (articolo 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (416, c. 6 c.p.; 416-bis c.p.; 416-ter c.p.8 ; 630 c.p.; 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 3099 , 416 c.p.; 407, c. 2, lettera a), numero 5, c.p.p.) (articolo 24-ter);
- concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (articolo 25);
- falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori in bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (articolo 25-bis) 10;
- delitti contro l'industria e il commercio (513, 515, 516, 517, 517-ter, 517-quater, 513-bis, 514 c.p.) (articolo 25-bis 1); • reati societari (articolo 25-ter) 11;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (articolo 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (articolo 25-quater1);
- delitti contro la personalità individuale (articolo 25-quinquies) • abusi di mercato (articolo 25sexies) 13. Da considerare che gli artt. 187-bis e 187-ter del TUF (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, d.lgs. 58/98, come modificato dallo art.

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



9 della l. 62/200514) introducono nell'ordinamento giuridico, accanto ai reati di abuso di mercato (articolo 25-sexies), anche omologhi illeciti amministrativi (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) per i quali il potere di accertamento e sanzione non è attribuito al giudice penale bensì alla CONSOB;

- reati di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi e gravissime¹⁵, allorché si verifichino in connessione con la violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro¹⁶ (art. 25-septies);
- reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648, 648-bis, 648-ter c.p.) (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (legge 22 aprile 1941, n. 633) (articolo 25-novies);
- delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.) (articolo 25-decies) ¹⁷;
- reati ambientali (articolo 25-undecies) ¹⁸;
- delitto di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articolo 25-duodecies) ¹⁹;
- reati concernenti la criminalità organizzata trans-nazionale (introdotti dalla Convenzione e dai Protocolli delle Nazioni Unite adottati dall'Assemblea Generale il 15 novembre 2000 e il 31 maggio 2001 e ratificati dalla legge 16 marzo 2006 n. 146 del 2006)²⁰. Fra i tanti, alcuni reati previsti dalla legge in parola n. 146/2006 sono anche i medesimi già previsti altresì da singoli articoli del d.lgs. 231/2001 [come ad esempio: intralcio alla giustizia ('induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria', art. 377-bis c.p.), associazione per delinquere e associazioni di tipo mafioso anche straniera (artt. 416 e 416-bis c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 291-^{quater} del DPR n. 43/1973)]: il criterio di applicazione è costituito dalla condizione di transnazionalità che si realizza allorché nella commissione dell'illecito sia coinvolto un gruppo criminale organizzato nonché a) sia commesso in più d'uno Stato; b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato²¹.

L'insieme di questi reati è destinato ad aumentare progressivamente per volontà del legislatore, sia perché risulta ancora inattuata una parte della legge delega sia perché il d.lgs. 231/2001 è diventato il punto di riferimento di interventi legislativi successivi che ne hanno esteso e attendibilmente continueranno ad estenderne il campo di applicazione.

Ovviamente la disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (detta responsabilità amministrativa) si aggiunge alla precedente normativa e, pertanto, lascia inalterata la responsabilità penale individuale delle singole persone fisiche autrici del reato (apicali: rappresentanti/amministratori/direttori; sottoposti alla direzione o vigilanza degli apicali:

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
 Via San Martino Zona Industriale SNC
 04026 Minturno (LT)
 Tel. +39 0771 683350
 info@riccittelibus.it



dipendenti/parasubordinati/autonomi), secondo le regole generali del codice penale. Lascia altresì inalterata la precedente (e tutt'ora vigente) disciplina di cui ai già richiamati articoli 196 e 197 del codice penale (c.d. del soggetto civilmente obbligato) che prevedono, nel caso il soggetto condannato sia insolvente, l'obbligo al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda a carico della persona che ha obbligo di direzione o vigilanza (art. 196) ovvero per gli enti forniti di personalità giuridica- analogo obbligo se il soggetto condannato sia rappresentante, amministratore o in rapporto di dipendenza ed il reato costituisca violazione degli obblighi inerenti alla qualità del colpevole ovvero sia stato commesso nell'interesse della società giuridico stesso (art. 197).

1.1.3 La legge definisce “amministrativa” la responsabilità della società ma-contemporaneamente-delinea per essa una disciplina tipicamente penale sia per la definizione delle caratteristiche della responsabilità sia per le modalità di accertamento della stessa.

Questa (nuova) responsabilità della società (soggetto collettivo) è, oltre che diretta, anche autonoma, vale a dire non è subordinata o condizionata dall'accertamento della responsabilità della persona fisica che ha commesso il reato. Infatti la responsabilità della società persiste anche se l'autore del reato non sia stato identificato o non sia imputabile o il reato si estingua per cause diverse dall'amnistia.

1.1.4 Le prescrizioni del d.lgs. 231/2001 si applicano “agli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica” (articolo 1, comma 2). Interpretata secondo la legislazione vigente, la norma considera destinatari della disciplina in esame un ampio insieme di soggetti del quale non sempre si riesce ad identificare con certezza il confine: come denominatore comune può essere considerata almeno l'esistenza di più soggetti e di un'organizzazione, anche se non necessariamente complessa, sulla quale rivalersi.

Possono essere quindi elencati i seguenti soggetti:

- persone giuridiche private, cioè riconosciute secondo le disposizioni di legge in vigore (associazioni, fondazioni, altre istituzioni di carattere privato);
- società sia con personalità giuridica (società di capitali²² e cooperative) sia prive di personalità (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice, società di fatto, irregolari²³, società sportive);
- gruppi economici di interesse europeo (GEIE) (decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240);
- associazioni non riconosciute e comitati (ai sensi degli articoli 36 e seguenti del codice civile);
- enti privati che esercitano un servizio pubblico in virtù di concessione, convenzione o altro atto amministrativo;
- consorzi con attività esterne (articolo 2612 c.c.), anche non costituiti in forma di società;
- enti pubblici economici (svolgenti attività imprenditoriali in regime di diritto privato e con finalità di profitto). Sono, viceversa, esclusi:
- imprese familiari (articolo 230-bis c.c.) e imprese individuali, in quanto strutture individuali e non collettive (caratterizzate queste comunque da una certa struttura organizzativa);

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



- consorzi con attività interna;
- le associazioni in partecipazione (articolo 2549 c.c.), le associazioni temporanee di impresa fondate su un contratto di mandato e, più in generale, le entità patrimoniali/forme di collaborazione che non generano un soggetto istituzionale, ma costituiscono solo una relazione contrattuale fra soggetti giuridici.

Per la piccola impresa è forse opportuna qualche considerazione specifica.

Da un lato il d.lgs. 231/2001 prevede espressamente che negli enti di piccole dimensioni (art. 6, comma 4) i compiti dell'OdV possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente e con questo esplicitamente dichiara che fra i destinatari della norma c'è anche la piccola impresa.

1.1.5 Per quanto concerne i principali riflessi del d.lgs. n. 231/2001 sul settore del trasporto di persone va considerato, quantomeno in prima approssimazione, che esistono reati (definibili verticali o peculiari o di particolare impatto per il settore) per i quali il rischio di commissione è teoricamente maggiore in ragione della specifica attività svolta dagli enti produttori dei servizi di trasporto e delle condizioni giuridiche di riferimento (rapporti continuativi con le PP.AA. competenti sia centrali sia locali, impiego di risorse pubbliche, produzione di servizio pubblico etc); per questi reati -in particolare- si rende quindi maggiormente opportuno approntare sistemi di prevenzione e controllo allo scopo di realizzare le finalità della legge.

Oltre ai reati verticali, ci sono comunque anche quelli che possono essere considerati orizzontali, come ad esempio i reati societari, che potranno essere presi in considerazione nell'ambito dell'analisi del rischio della singola impresa.

Sono da considerare, in modo specifico, i reati di cui agli articoli 24 e 25 posti a tutela di beni quali l'economia pubblica, il patrimonio, il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. La peculiarità, in termini di pericolo, di questi reati è costituita dal fatto che la produzione ed erogazione di servizi di trasporto pubblico comporta, da un lato, l'accesso e la gestione di fondi e risorse pubbliche comunque denominate (contributi di esercizio, corrispettivi, finanziamenti in conto investimenti, piani autobus per l'ammodernamento del parco rotabile etc) e, dall'altro, il governo di un numero elevato di processi e di rapporti costanti con enti pubblici (territoriali e non) e PP.AA. (partecipazione a gare pubbliche per l'affidamento dei servizi di trasporto da parte degli enti pubblici committenti, produzione di documenti di controllo e verifica, richieste di atti amministrativi etc).

Inoltre, potrebbero assumere rilievo anche alcune ipotesi di reati ambientali e di reati di cui all'articolo 25-bis qualora la società si trovi a gestire flussi di denaro in contanti collegati allo svolgimento dei servizi, soprattutto se in modo consistente e continuativo (ad esempio casse/biglietterie/collettorie che raccolgono il pagamento in contanti dei biglietti), nonché di quei reati che potrebbero essere agevolati da particolari modalità operative, come ad esempio l'utilizzo di servizi internazionali di trasporto per il trasporto di migranti o di cose oppure l'attività di officine di riparazione e manutenzione dei mezzi.

Esigenze di prevenzione parzialmente diverse, in termini di rischio e di sensibilità, si prospettano invece in rapporto a quelle tipologie di reato (sopra definite orizzontali, vale a dire non specifiche

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccittelibus.it



del settore) che non appaiono direttamente connesse alle tipicità di svolgimento delle attività/servizi di trasporto di persone e sono, quindi, riconducibili alla normale attività di impresa. Orizzontali o generali sono da considerare i reati connessi alla disciplina societaria, alla violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, all'informatica, all'antiriciclaggio, agli abusi di mercato mentre altre fattispecie ancora ricondotte dal legislatore alla competenza del d.lgs. 231/2001 sembrano potersi considerarsi marginali rispetto alle caratteristiche del settore come i reati connessi alle pratiche di mutilazione, alla personalità individuale, a certi reati transnazionali, alla criminalità organizzata, al terrorismo/eversione.

1.2 Inquadramento giuridico

1.2.1 La responsabilità della società: i soggetti agenti

L'articolo 5 del d.lgs. 231/2001 dispone che la società è responsabile per i reati (come sopra indicati: articoli 24, 24-bis, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quater, 25-quater.l., 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies, 25-octies) commessi nel suo interesse o a suo vantaggio ovvero unicamente nel suo interesse [articolo 25-ter (reati societari)]:

A1) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società [articolo 5, comma 1, lettera a)];

A2) da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società [articolo 5, comma 1, lettera a)].

In sostanza, i soggetti indicati nei due punti precedenti sono i soggetti in rapporto cosiddetto "organico" con la società oltre che, normalmente, anche contrattuale e cioè:

- soggetti in posizione cosiddetta apicale (ad esempio, legali rappresentanti, amministratori);
- soggetti titolari di funzioni delegate dai primi;
- soggetti cosiddetti titolari di fatto (con sistematicità).

B) Da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra [articolo 5, comma 1, lettera b)].

In sostanza si tratta di soggetti prestatori di lavoro in rapporto contrattuale, subordinato o autonomo, sottoposti alla direzione o vigilanza di un esponente/rappresentante della società come meglio individuato nel già sopra citato articolo 5, comma 1, lettera a). Trattansi di soggetti che, qualunque sia la figura negoziale chiamata a regolare il rapporto, sono sottoposti all'altrui comando, trovandosi nell'impossibilità di prendere decisioni autonome e diverse dalle direttive impartite loro da chi ha potere di comando, cioè poteri di indirizzo e di controllo. Quindi, ai fini dell'applicazione delle norme sulla responsabilità amministrativa degli enti, vengono in considerazione anche rapporti con collaboratori esterni alla società, tenuti ad eseguire l'incarico sotto la direzione e la vigilanza di un soggetto aziendale.

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



1.2.2 La responsabilità della società: interesse o vantaggio

I due requisiti non si cumulano ma rilevano disgiuntamente:

- il soggetto può commettere un reato nell'interesse della società e non procurargli vantaggio alcuno;
- il soggetto può commettere un reato non direttamente/esclusivamente nell'interesse della società ma anche nel proprio interesse e, nondimeno, la società può ugualmente trarne vantaggio.

In entrambi i casi si radica la responsabilità della società.

1.2.3 La responsabilità della società: esclusione oggettiva della responsabilità.

E' prevista una circostanza oggettiva di esclusione della responsabilità della società, che si realizza quando il soggetto che ha commesso il reato (uno qualsiasi dei soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 5) ha "agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (articolo 5, comma 2).

In questo caso, se si ravvisa che l'azione del soggetto persegue un interesse comunque diverso da quello della società, la responsabilità di quest'ultimo è esclusa.

Il rapporto di causalità, vale a dire, si interrompe ed il reato commesso dalla persona fisica rimane ascrivibile unicamente alla stessa, senza più essere riconducibile anche alla società. Pur nel caso in cui la società giunga a trarne, eventualmente, anche vantaggio.

1.2.4 La responsabilità della società: elementi soggettivi

Il criterio di imputazione della responsabilità in capo alla società per il fatto criminoso commesso dalla persona fisica appare, in sostanza, come conseguenza di una colpa dell'organizzazione della società, vale a dire delle modalità di funzionare, di agire e di tenersi sotto controllo che la società medesimo ha adottate (o non correttamente adottate).

1.2.5 La responsabilità della società: soggetti apicali e soggetti sottoposti

In tale quadro, è determinante la posizione che, all'interno della società, riveste il soggetto fisico agente poiché è prevista una diversa disciplina a seconda che il reato sia commesso, da soggetti apicali [articolo 5, comma 1, lettera a)] ovvero da soggetti sottoposti [articolo 5, comma 1, lettera b)].

1.2.6 Soggetti apicali e soggetti sottoposti

Il soggetto apicale si identifica nel vertice e nel potere decisionale strategico della società e, contemporaneamente, esprime in modo autonomo la politica della società nonché la sua primaria funzione di gestione/controllo al più alto livello.

Nell'azione del soggetto apicale è per conseguenza -automaticamente- integrata la volontà della società e quindi, se viene commesso un reato, la colpa della società medesimo (fino a prova contraria).

Il soggetto sottoposto all'altrui direzione contribuisce sì a comporre l'organizzazione della società ma non ne esprime certo autonomamente le scelte politiche né, per definizione, né ha piena autonomia nella operatività strategica della società.

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



Pertanto, il d.lgs. 231/2001 dedica due diversi articoli [articolo 6 (soggetti in posizione apicale) ed articolo 7 (soggetti sottoposti all'altrui direzione)] per disciplinare, e diversamente, il criterio di imputazione soggettiva della responsabilità del fatto/reato alla società, peraltro attribuendole, in ogni caso (come già sottolineato), natura autonoma rispetto a quella del soggetto fisico autore del medesimo fatto/reato:

- A) Soggetti apicali:** se il reato è commesso da un soggetto apicale, è la società a dover dimostrare, se vuole andare esente da responsabilità (amministrativa) diretta, che il soggetto ha agito eludendo fraudolentemente modelli che lo stesso ente ha predisposto ed adottato per la propria tutela, efficacemente funzionanti e correttamente controllati (questo requisito costituisce la cosiddetta inversione dell'onere della prova).
- B) Soggetti sottoposti:** se il reato è commesso da un soggetto sottoposto all'altrui direzione o vigilanza, la società non è imputabile se non viene provato, da parte dell'accusa, che esso si è reso responsabile di inosservanza dei propri obblighi di direzione e vigilanza e che per tale causa è stata possibile la commissione del reato.

In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se la società, prima della commissione del fatto, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (articolo 7, comma 2).

1.2.7 La responsabilità della società: sintesi

Secondo le intenzioni del legislatore, con la disciplina di cui agli articoli 6 e 7, si dovrebbe quindi:

- evitare di fondare la responsabilità della società su base unicamente oggettiva;
- delineare concretamente la "colpa organizzativa", in modo che essa corrisponda a qualcosa non di teorico ma di misurabile e valutabile (la mancata adozione e la mancata efficace attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati);
- incoraggiare la Riccitelli Autoservizi a radicare progressivamente nella propria organizzazione cultura di legali e standard legali allo scopo di prevenire la commissione di reati da parte delle persone fisiche che operano nella (e per la) sua struttura.

2. Presupposti, scopo, contenuti tipici del modello (MOG)

2.1

Il MOG ha la funzione di prevenire la commissione di illeciti (ed anche il tentativo di commissione) nell'ambito della organizzazione operativa della società, rendendo nei fatti coerenti con il codice etico adottato, e conseguentemente esigibili, le attività ed i comportamenti previsti per i diversi soggetti.

Il MOG è costituito da un insieme di documenti formali che comprendono sia la valutazione dello scenario sul quale si muove la società sia la predisposizione delle conseguenti misure da adottare.

Il contenuto del MOG è l'insieme degli strumenti necessari e sufficienti ad organizzare, gestire e controllare le attività della società in modo da offrire la attendibile/ragionevole garanzia che queste si realizzino in conformità al codice etico adottato dalla società.

L'articolo 6, comma 2, del d.lgs. 231/2001, descrive le esigenze alle quali il MOG deve rispondere.

2.2 Presupposti e scopo

Il "modello idoneo a prevenire reati", che vale ad esimere la responsabilità della società, adottato dalla società sarà oggetto di vigilanza da parte di un organismo (MOG)

Inoltre, le persone che hanno commesso il reato, se corrispondono a soggetti apicali, devono aver eluso fraudolentemente il modello e non deve esserci stata omessa/insufficienza vigilanza da parte dell'organismo a ciò preposto.

2.3 Contenuti tipici del modello (MOG)

Il secondo comma dell'articolo 6, il terzo ed il quarto comma dell'articolo 7, in qualche modo tipizzando il modello da adottare e tendendo per tale via a orientare il margine di discrezionalità del giudice, delineano i requisiti che devono caratterizzare il modello affinché lo stesso sia efficace e quindi validamente scriminante:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati (valutazione delle aree della società più esposte al rischio);
- b) prevedere specifici protocolli (procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi d'informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- f) prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio [questo punto sintetizza, di fatto, i punti a), b) e c) precedenti];

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

- g) prevedere una verifica periodica e l'eventuale modifica del modello quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengono mutamenti nell'organizzazione della società o nell'attività.

2.4

In pratica, le componenti che materialmente concorrono a formare il modello sono:

- Identificazione e valutazione dei rischi potenziali, e costruzione del sistema di controlli (Sistema di gestione dei rischi).
- Codice etico, in riferimento ai reati considerati ai sensi del d.lgs.231/2001, e sistema disciplinare.

L'adozione formale di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati è, di fatto, la base del modello.

Il codice etico contiene l'insieme dei doveri e delle responsabilità della società nei confronti delle sue parti interessate (pubblica amministrazione, dipendenti, fornitori, clienti, azionisti, etc.) ed ha lo scopo di raccomandare e/o inibire comportamenti determinati, anche indipendentemente da quanto previsto dalle normative.

Il codice etico è correlato ad un sistema disciplinare che ne garantisca la migliore e più attenta applicazione, prevedendo sanzioni proporzionate alla gravità delle eventuali infrazioni.

Il tema del codice etico è svolto nel capitolo 3 del presente modello; il tema del sistema disciplinare e dei meccanismi sanzionatori è svolto nel capitolo 5

- Organismo di controllo/vigilanza (OdV).

E' un organismo della società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, al quale è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello nonché di curare il suo aggiornamento.

L'organismo deve essere oggetto di espliciti obblighi di informazione allo scopo di svolgere correttamente la sua funzione.

- Comunicazione e formazione del personale.

Sono requisiti importanti del modello ai fini del suo corretto funzionamento.

La comunicazione deve essere autorevole (vale a dire emessa a livello adeguato), efficace (chiara e dettagliata) e periodicamente ripetuta.

Attenzione particolare deve essere dedicata al personale neo assunto ed ai nuovi rapporti di collaborazione.

La formazione concerne, in particolare, il personale delle aree/funzioni a rischio.

Questo tema è svolto nel capitolo 6 del presente codice di comportamento.

- Verifica periodica e aggiornamento del modello.

Il "denominatore comune" del modello è quindi un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro (organigramma, attribuzione delle responsabilità, linee di dipendenza

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

gerarchica, descrizione di funzioni / compiti, poteri autorizzativi / di firma, etc.), con previsione specifica di principi e punti di controllo

2.5 L'attuazione del modello

La legge si riferisce esplicitamente alla necessità che il modello riceva una attuazione efficace e questa, a sua volta, richiede, come già rilevato:

- una vigilanza (in itinere) sul funzionamento/osservanza del modello affidata ad un organismo autonomo con poteri di iniziativa/controllo [articolo 6, comma 1, lettera b)];
- una verifica periodica e una modifica (eventuale) del modello quando sono individuate violazioni significative delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività o nel quadro giuridico di riferimento [articolo 7, comma 4, lettera a)];
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello [articoli 6, comma 2, lettera e) e 7, comma 4, lettera b)].

In questa prospettiva è fondamentale il ruolo che deve svolgere il cosiddetto organismo di controllo, in questo documento chiamato Organismo di Vigilanza (OdV), vale a dire un organismo della società, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che ha il compito di:

- vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
- curare l'aggiornamento del modello in termini di proposte, ferma restando la responsabilità della loro adozione in capo al massimo vertice della società.

2.6

L'organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (organismo di controllo o di vigilanza -OdV-).

Le disposizioni del d.lgs. 231/2001 a questo riguardo si trovano collocate in modo non sistemico e tratteggiano i lineamenti di un non meglio determinato "organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo"(OdV).

2.7

L'organismo di controllo o organismo di vigilanza (OdV): compiti e requisiti

Per quanto concerne l'oggetto delle attività dell'organismo di controllo, la legge non lascia trasparire, in capo all'organismo, un obbligo di impedire il compimento dei reati in senso tecnico (con la conseguenza che sarebbe configurabile una responsabilità penale per omesso controllo nel caso il reato venisse commesso).

L'organismo di controllo non è una sorta di polizia privata.

Esso ha, viceversa, compiti di vigilanza, monitoraggio, proposta di aggiornamento periodico e di riporto al vertice della società.

Tutto in autonomia e con poteri, oltre che di controllo, di iniziativa.

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



Si può attendibilmente considerare che siano necessari per l'organismo di controllo i seguenti requisiti:

- Autonomia ed indipendenza: vale a dire riporto unicamente al massimo vertice, con assenza di qualsivoglia dipendenza funzionale nei confronti di qualunque rappresentante/esponente della società, in particolare dell'organo dirigente, e non solo nei confronti delle aree/settori oggetto dell'attività da tenere sotto controllo.
- Potere di accesso libero, senza necessità di consenso preventivo, a tutte le funzioni ed a tutti i documenti e le informazioni, in qualsiasi forma.
- Professionalità e competenza: conoscenze teorico-pratiche di materie legali (anche penali) / fiscali / contabili / etc. e di metodologie di attività ispettive.
- Onorabilità personale dei soggetti componenti l'organismo.
- Organicità: finalizzazione delle attività a processi di verifica periodica, di attenzione costante e di continuità di azione in rapporto alla prevenzione dei reati. Rilievo di eventuali scostamenti comportamentali da parte dell'organizzazione della società.
- Formulazione di proposte (al massimo vertice della società) per aggiornamenti / adeguamenti del modello.
- Segnalazione al massimo vertice ed al collegio sindacale di eventuali violazioni che possano causare responsabilità in capo alla società. Relazione informativa periodica e sua comunicazione al massimo vertice ed al Collegio sindacale.

Per i compiti e le responsabilità dei componenti si rinvia al cap.6

2.8 Adozione del modello: onere e responsabilità

L'adozione del modello non è oggetto di alcun obbligo espresso a carico della società e si ritiene comunemente, quindi, sia una facoltà della società medesimo in quanto, di fatto, concretizzantesi in un sistema volontario di gestione aziendale (al pari di altri sistemi di gestione, come, ad esempio, quelli ISO 9000/14000).

Il massimo vertice della società, fra tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal codice civile che mantiene invariate, si trova aggiunte, ex d.lgs. 231/2001, le previsioni circa la adozione ed efficace attuazione del modello, nonché l'istituzione dell'organismo di vigilanza/controllo [articolo 6, comma 1, lettere a) e b)].

Ai sensi del (nuovo) articolo 2392 c.c. (Responsabilità verso la società), "gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni o di funzioni in concreto attribuite all'amministratore Unico.

Impedire il compimento di reati dai quali possano derivare conseguenze negative per la società, prime fra tutte le sanzioni interdittive e pecuniarie previste dal d.lgs. 231/2001, rientra nel complesso degli adempimenti connessi a questo articolo.

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



Inoltre, in considerazione dei doveri di vigilanza posti da questo articolo, la giurisprudenza penale estende agli amministratori la responsabilità per fatti commessi da altri, nel caso in cui l'omessa vigilanza dei primi sia rilevante sul piano causale.

Per parte sua, il collegio sindacale ha fra i propri doveri anche quello di vigilare sull'adeguatezza del sistema amministrativo, organizzativo e contabile della società e sul suo corretto funzionamento (articolo 2403 c.c.).

Infine, relativamente al modello destinato ai soggetti sottoposti (1.2.1) di cui all'articolo 7, comma 2, un'ulteriore fonte di obbligo potrebbe derivare da questa stessa disposizione, in virtù della quale con l'adozione del modello si osservano gli obblighi di direzione o vigilanza propri dei soggetti apicali; obblighi posti da una disciplina di riferimento, di fonte legislativa o interna alla società, che preveda poteri e correlativi doveri di direzione/vigilanza in capo ai soggetti apicali, a partire da quei poteri di "direzione e gerarchia nella impresa" che l'articolo 2086 c.c. riconosce all'imprenditore.

3. CODICE ETICO

3.1 Generalità

3.2 Contenuti

3.1. Generalità

3.1.1 Il codice etico è costituito dall'insieme dei principi generali e delle regole di comportamento idonee a prevenire le fattispecie di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del d.lgs. 231/2001; codice che l'Amministratore Unico ha adottato formalmente, nell'ambito dello svolgimento della propria attività, allo scopo di integrare il quadro normativo al quale il soggetto collettivo intende conformarsi in applicazione degli articoli 6 e 7 del citato d.lgs.

Pertanto, il codice ha il fine di indirizzare in modo etico i comportamenti della società: individuare diritti, doveri e responsabilità; prescrivere ed inibire comportamenti; impostare e governare processi di controllo; determinare meccanismi sanzionatori. Come tale, il codice è vincolante per tutti quanti operano nella società o per la società a qualsivoglia titolo.

3.1.2 Il codice etico costituisce parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei collaboratori della società ed è realizzato mediante un'apposita documentazione ufficiale e pubblica.

Pertanto, l'etica della organizzazione deve essere riscontrabile, oltre che in teoria (nei documenti formali), anche e specialmente nella pratica quotidiana (orto prassi).

3.1.3 La reputazione, la credibilità e la correttezza imprenditoriale e professionale della società costituiscono risorse immateriali di grande rilevanza e sono strategiche anche per la partecipazione dei soci/azionisti, per i rapporti con clienti e fornitori, per lo sviluppo delle risorse umane, per i rapporti con il territorio, le pubbliche amministrazioni, il mercato e la collettività in genere.

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



3.1.4 Il codice etico è costituito dal presente documento specifico appositamente redatto, essendosi preferito all'adozione di altri strumenti istituzionali della società (come, ad esempio, statuti, regolamenti, procedure, etc.), dovendosi provvedere alla definizione di principi e valori etici - finalizzati a prevenire i reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti -, in presenza della necessità di evitare il rischio di possibili e pericolose discrasie fra teoria e pratica (vale a dire di principi che non si traducano o stentino a tradursi in prassi ed operatività).

3.1.5 A tale riguardo va ricordato che i principi necessari alla messa a punto del MOG devono essere individuati in rapporto a quei reati, per i quali è prevista la responsabilità amministrativa, che la Riccitelli Autoservizi ha scelto di prevenire.

3.1.6 Tali reati sono previsti, come già noto, nel Capo I, Sezione 111 del d.lgs. 231/2001 e nella legge 146/2006 (articolo 10) e, allo stato, sono già numerosi oltre che destinati ad aumentare ancora.

Nella sua autonomia, la società ha scelto ed individuato le fattispecie di reato che intenda considerare fra tutte quelle suscettibili di dare luogo a responsabilità amministrativa; facoltà che il soggetto collettivo dovrà esercitare in rapporto, da un lato, alle proprie attività e, dall'altro, agli obiettivi di riduzione del rischio che intende conseguire.

Infatti, può avere scarso interesse, nel settore del trasporto pubblico di persone, quale preso in esame nel presente documento, contemplare, oltre ai comportamenti correlati agli articoli 24, 25, 25-bis, 25-octies¹⁸ e ad alcuni comportamenti correlati all'articolo 10 della legge 146/2006¹⁹, anche attività bensì previste dai due testi normativi ma in concreto estranee, in genere e di fatto, all'operatività specifica del settore (ad esempio: gli Illeciti di cui agli articoli 25-quater, 25quater.1., 25-quinquies e 25-sexies).

Per quanto concerne i comportamenti correlati all'art. 25-ter (reati societari) e all'art. 25- septies (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), trattansi evidentemente di materie non specificamente settoriali ma orizzontali e comuni a tutti gli enti che siano costituiti in forma societaria.

Pertanto, il codice etico contempla principi e valori collegati alle attività effettive e, nell'ambito di queste, ai comportamenti che la società ha scelto di tenere sotto controllo ai fini di prevenzione ai sensi del d.lgs. 231/2001.

3.1.7 La società deve sottoporre il codice etico, al pari degli altri documenti che costituiscono il MOG, a periodici riesami e revisioni nel tempo, per mantenerlo attuale ed efficace sia in rapporto alle esperienze applicative maturate, sia in rapporto alla eventuale modifica/estensione delle attività, in armonia con lo sviluppo progressivo della società, sia in rapporto all'aggiornamento della normativa di riferimento (introduzione da parte del legislatore di fattispecie criminose ulteriori, che diventino nuova causa di responsabilità amministrativa per la società e sulle quali sia interesse del medesimo estendere il controllo).

3.2 Contenuti

3.2.1 In relazione al dettato del d.lgs. 231/2001, si possono considerare come necessari e sufficienti alla messa a punto del codice etico i seguenti contenuti:

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



3.2.1-a) Rispetto delle leggi e dei regolamenti

Il rispetto di leggi e regolamenti deve avvenire in relazione a tutti i luoghi nei quali la Riccitelli opera

- 1) Tutte le attività devono avvenire nel rispetto delle vigenti norme.
- 2) La società richiede che soci/azionisti], amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori esterni, rappresentanti anche di fatto, siano impegnati nel rispetto delle leggi e dei regolamenti.
- 3) La Riccitelli richiede il medesimo impegno a consulenti, fornitori, clienti ed a chiunque abbia rapporti con la società stesso. Essa non dà inizio o prosecuzione ad alcun rapporto con chi non accetti di adottare il medesimo principio.
- 4) La Riccitelli richiede ai soggetti di cui sopra comportamenti eticamente corretti allo scopo di tutelare e migliorare la propria reputazione, credibilità e correttezza, imprenditoriale e professionale.
- 5) La Riccitelli si impegna ad adottare le più opportune iniziative e misure affinché l'obiettivo del rispetto delle norme vigenti, unitamente al rispetto dei protocolli (procedure) allo scopo predisposti, sia compreso ed attuato da soci/azionisti, amministratori, dirigenti, dipendenti, rappresentanti anche di fatto, oltre che da consulenti, fornitori, clienti e da chiunque abbia rapporti con la società stesso.
- 6) In particolare, il personale interno deve essere a conoscenza delle norme e dei comportamenti conseguenti da tenere. Qualora insorgano dubbi circa i processi o i comportamenti, la società è tenuto ad informare adeguatamente i propri dipendenti.
- 7) Circa la salute e sicurezza sul lavoro, devono essere delineati (e preferibilmente documentati in un atto formale) i principi e criteri fondamentali in base ai quali prendere decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia.
- 8) La Riccitelli deve procurare un piano di sensibilizzazione, comunicazione e formazione adeguato e non occasionale sui temi e sui problemi eventuali del codice etico.

3.2.1-b) Gestione della società

- 1) La Riccitelli persegue il rispetto dei principi di veridicità e di correttezza nella predisposizione di tutti i documenti giuridicamente rilevanti che contengano dati economici, patrimoniali e finanziari.
- 2) La Riccitelli persegue i principi del corretto funzionamento degli organi sociali, della corretta tenuta dei libri sociali e della corretta informazione ai soci/azionisti, agli organi ed alle funzioni competenti circa i fatti significativi della gestione.
- 3) Allo scopo tutte le azioni e le operazioni della società devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed attuazione.
- 4) Per ogni operazione vi deve essere un supporto documentale adeguato affinché si possa procedere, ogniqualevolta sia opportuno, ad effettuare controlli circa le caratteristiche, la

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

rintracciabilità ed i motivi dell'operazione medesima nonché ad individuare chi ha deciso, autorizzato, attuato, registrato e verificato l'operazione.

3.2.1-c) Rapporti con i terzi interlocutori della società

- 1) La Riccitelli non offre né accetta denaro e/o beni e/o servizi e/o favori, sotto qualsiasi forma, ad eccezione dei cosiddetti "doni di cortesia", caratterizzati da un obiettivo modico valore e tali comunque da non poter essere intesi come strumento di conseguimento di favori o privilegi.
- 2) L'offerta e l'accettazione sono illecite sia se realizzate direttamente dalla società sia se realizzate per il tramite di persone che agiscono per conto della società, in Italia ed all'estero.
- 3) Non è consentito, salva l'eccezione di cui sopra, offrire doni a dirigenti, funzionari e dipendenti della pubblica amministrazione od a loro parenti ed affini sia in Italia sia all'estero.
- 4) Non è consentito offrire o accettare doni o favori di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la pubblica amministrazione.
- 5) Nel corso di rapporti (contatti, richieste, trattative, etc.) con la pubblica amministrazione non è consentito al personale incaricato, interno ed esterno, della società di cercare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte.
- 6) Nel corso di gare con la pubblica amministrazione si deve operare nel rispetto delle norme e delle corrette pratiche commerciali, rispettando le regole della concorrenza.
- 7) La Riccitelli non può farsi rappresentare, nei rapporti con la pubblica amministrazione, da soggetti terzi (consulenti, etc.) quando si possano creare conflitti di interesse. In ogni caso la Riccitelli deve procurare che il soggetto terzo ed i suoi collaboratori applichino a loro volta le medesime direttive etiche valide per i propri collaboratori.
- 8) Nel corso di rapporti (contatti, richieste, trattative, etc.) con la pubblica amministrazione non è consentito intraprendere, direttamente o indirettamente, le seguenti azioni:
 - esaminare o proporre opportunità di lavoro e/o commerciali che possano avvantaggiare soggetti della pubblica amministrazione;
 - sollecitare od ottenere informazioni riservate che possano compromettere la reputazione o l'integrità di una o di entrambe le parti;
 - offrire o fornire omaggi/utilità.
- 9) Nel caso di enti concessionari/affidatari di pubblico servizio, i comportamenti sopra indicati valgono analogamente nei rapporti con gli interlocutori commerciali privati.
- 10) Inoltre, va considerato che possono sussistere divieti circa la realizzazione di rapporti di lavoro fra la Riccitelli ed ex dipendenti (o loro parenti ed affini) della pubblica amministrazione che abbiano partecipato direttamente ed attivamente a trattative di affari intervenute con la società medesimo.
- 11) Nei luoghi ove è insito nella cultura e nelle usanze locali offrire doni a terzi, è possibile agire in tale senso quando i doni siano, oltre che di modico valore, appropriati e tali da non poter essere interpretati come una ricerca di favori.

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



3.2.1-d) Rapporti con la politica

La Riccitelli può contribuire al finanziamento di partiti politici, comitati, organizzazioni o candidati politici purché nel rispetto della normativa vigente.

Del pari i rapporti con i movimenti e le organizzazioni sindacali sono ispirati a principi di trasparenza, correttezza e rispetto delle norme.

3.2.2 Realizzazione degli obiettivi del codice etico

- 1) La Riccitelli determina un sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori adeguati, per rendere effettivamente esigibile il rispetto dei principi e dei valori dichiarati nel codice etico adottato.
- 2) In particolare, è necessario considerare che, in generale, la realizzazione degli obiettivi del codice etico è condizionata da alcuni comportamenti fondamentali come:
 - consentire e richiedere il controllo della documentazione della società da parte dello OdV;
 - consentire e richiedere il controllo dei flussi finanziari della società da parte dello OdV;
 - mantenere ed assicurare la trasparenza delle attività;
 - rispettare il budget e rispettare il sistema di autorizzazione/approvazione vigente per l'adozione di decisioni di gestione (operativa, economica, finanziaria);
 - informare tempestivamente l'OdV di eventuali comportamenti non conformi, di commissioni di irregolarità di cui si venga a conoscenza nello svolgimento delle proprie mansioni, indipendentemente dalla effettività del danno.

Le segnalazioni allo OdV, attuate in buona fede, sono da considerare espressione di senso civico e di appartenenza all'organizzazione. Ad esse è garantita riservatezza assoluta.

- 3) Il mancato rispetto dei comportamenti di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nella regolamentazione interna (vedasi capitolo 4, Sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori).

Inoltre, la società si rivale nei confronti dei soggetti responsabili, in accordo con la normativa legale/contrattuale, per quanto attiene a pagamenti, sanzioni e danni in genere, conseguenti al compimento di fatti illeciti da parte dei soggetti medesimi.

3.2.3 Oltre ai contenuti specifici di risposta ai requisiti prescritti dal d.lgs.231/2001, come sopra elencati:

- 1) La Riccitelli si impegna ad applicare la normativa ed i contratti di lavoro vigenti, nei confronti dei propri collaboratori, interni ed esterni.
- 2) La Riccitelli si impegna ad applicare i trattamenti previdenziali, contributivi ed assicurativi previsti dalla normativa vigente e dai contratti di lavoro.
- 3) La Riccitelli si impegna, sia come contribuente sia come sostituto d'imposta, ad adempiere correttamente e tempestivamente agli obblighi che la normativa pone a suo carico.

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

- 4) La Riccitelli si impegna a tutelare l'igiene e la sicurezza dei propri collaboratori assicurando il rispetto della normativa in materia.
- 5) La Riccitelli si impegna a tutelare l'ambiente

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



4. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

4.1 Caratteristiche

4.2 Rischio accettabile e ragionevole/attendibile garanzia

4.3 Attività per la predisposizione del MOG

4.4 Sintesi delle operazioni

4.5 Adozione, verifica dei risultati e manutenzione del MOG

4.1 Caratteristiche

Le esigenze che il MOG considera sono:

- a) Individuazione delle attività nel cui ambito possono essere commessi reati (quelli considerati dal d.lgs. 231/2001e, in questo ambito, quelli che la società ha scelto di mettere sotto controllo ai sensi e per gli effetti del decreto).
- b) Previsione degli specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire. E' la fase in cui inizia la progettazione del sistema di prevenzione/controllo di cui la Riccitelli si dota per raggiungere la attendibile/ragionevole garanzia di legittimità di comportamento che intende perseguire.

La fase si attua con la revisione/correzione di strumenti già in atto (protocolli, procedure) e/o con l'adozione ex novo di altri documenti dello stesso tipo, finalizzati alla corretta formazione e attuazione delle decisioni della società.

La progettazione del sistema di prevenzione/controllo continua, di fatto, con le fasi successive, descritte nelle lettere c), d), e).

- c) Individuazione delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Pertanto, nell'ambito dello stesso sistema di prevenzione/controllo, la società deve predisporre un protocollo specifico, dedicato ad una gestione delle risorse finanziarie idonea ad impedire la commissione dei reati [lettera c)].

- d) Previsione degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli.
- e) Introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

4.2 Rischio accettabile e ragionevole/attendibile garanzia

Preliminarmente deve essere chiarito da parte della società cosa esso intenda per rischio accettabile, atteso che l'obiettivo da raggiungere con il processo di messa a punto del MOG è costituito, da un lato, dall'identificazione di tot rischi e, dall'altro, da un sistema di controllo interno della società che consente di:

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



- prevenire, riducendone significativamente la possibilità di accadimento, i tot rischi, come sopra identificati;
- eventualmente ridurre la probabilità di accadimento di altri rischi (del pari identificati);
- accettare la possibilità che altri rischi si realizzino;
- tutto, però, nell'ambito e sotto il controllo di un processo che garantisce attendibilmente la società circa il perseguimento degli obiettivi come sopra individuati :trattandosi di una impresa di trasporto di persone si considererà fra gli obiettivi del MOG la prevenzione dei reati contro la pubblica amministrazione e non anche contro la personalità individuale il "sistema di gestione del rischio" - ed il sistema di controllo interno che ne fa parte- si rivela elemento fondamentale del governo, anche strategico, della società.

Il controllo è sempre un'attività costosa, sia in termini diretti sia indiretti, e la determinazione del rischio accettabile deve servire appunto a tracciare una linea razionale e coerente di discriminare e di scelta del livello di efficacia/efficienza che si intende sia sviluppato dal sistema di controllo interno della società.

La soglia concettuale di determinazione del rischio accettabile da parte della società è allora rappresentata da un sistema di prevenzione/controllo interno tale da non poter essere aggirato se non con la frode.

La società deve mettere sotto protocollo le attività individuate come a rischio di reato per prevenirne attendibilmente la commissione, e pertanto ha compiuto una valutazione probabilistica ed il livello di rischio accettabile

In presenza di un MOG efficace ed attivo, i soggetti apicali e/o sottoposti potranno anche commettere i reati presi in considerazione allo scopo di prevenirli, ma la società andrà esente da responsabilità se il MOG è tale per cui il soggetto agente non solo abbia dovuto 'volere' commettere il reato, ma per commetterlo sia stato anche 'costretto' ad adottare una condotta criminosa specifica, con la finalità di aggirare / eludere dolosamente le prescrizioni di comportamento introdotte dalla società, ad esempio predisponendo all'uopo anifizi e/o raggiri.

Dalla attivazione di un MOG siffatto deriva alla società la ragionevole/attendibile garanzia che la sua organizzazione opera con comportamenti improntati a legittimità.

Rischio accettabile, quindi, e ragionevole/attendibile garanzia: questi concetti sono come le due facce della stessa medaglia.

4.3 Attività per la predisposizione del MOG

Allo scopo di supportare concretamente un'impresa di trasporto di persone nella messa a punto del proprio modello, si è proceduto ad:

- individuare un flusso-tipo delle varie fasi di attività da svolgere, schematizzato ed illustrato nelle pagine seguenti;
- predisporre alcuni documenti di lavoro, allegati al codice, utili allo svolgimento del processo scomposto nelle singole fasi. (Parte speciale: Reati, Aree a rischio, Rischio delle funzioni, organigramma, declaratoria dei parametri)

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



Flusso delle attività:

- 1) conferimento dell'incarico di realizzazione del modello ex d.lgs. 231/2001.
- 2) struttura organizzativa e gestionale della società: organigramma (linee di dipendenza gerarchica e funzionale), mansionario (responsabilità, compiti, competenze), procedure e documenti contenenti informazioni sulla storia e l'operatività della società (dati economici e finanziari, elenco clienti e fornitori, politiche contrattuali, contratti in vigore, poteri autorizzativi e di firma, casi di reati verificatisi in precedenza, sistemi informativi, etc.).

A questo scopo, la documentazione di cui ai precedenti punti realizza una banca dati generale, atta ad illustrare:

- la definizione delle singole fattispecie criminose sotto il profilo giuridico;
- alcune considerazioni essenziali sulle stesse;
- esemplificazioni circa le modalità principali con cui è possibile commettere gli illeciti penali (attualizzazione dei reati);
- esemplificazioni di controlli preventivi possibili;
- le sanzioni pecuniarie ed interdittive ed i collegamenti sinottici delle sanzioni ai rispettivi reati.

Come già anticipato, la banca dati dedica un approfondimento particolare alla realtà del settore merceologico considerato dal presente codice, relativo ai servizi di trasporto di persone pubblico e privato su gomma.

- 3) Identificazione dei rischi: individuazione delle attività/aree aziendali a rischio.
- 4) Valutazione dei rischi: elencazione in ordine di criticità.

Si determina il livello di criticità del rischio in base alla probabilità di accadimento dell'evento dannoso ed alla perdita derivante dall'evento.

Ci possono essere danni di rilevante entità, caratterizzati però da una ridotta probabilità di accadimento e danni di modesta entità, caratterizzati da elevata probabilità di accadimento. Il danno derivante dal reato è in buona parte stimabile, coincidendo con le sanzioni prescritte dal d.lgs. 231/2001 (vedasi Allegato 2); invece, sono difficilmente stimabili a priori altre componenti eventuali del danno, come l'influenza negativa che il reato può produrre sull'opinione pubblica. 5) Dolo e colpa.

Il MOG, come già rilevato, deve essere idoneo a prevenire sia reati dolosi sia colposi (allo stato previsti solo nell'articolo 25-septies).

La prevenzione del modello (MOG) agisce sul 'rischio giuridico' e non sul rischio fenomenico, per cui -anche una volta che il modello sia correttamente attuato- l'evento può nonostante tutto verificarsi ma, in caso di

- reato doloso: la persona fisica agente deve 'volere' sia l'evento sia la condotta [ad esempio: non solo la corruzione del pubblico funzionario (evento) ma altresì l'attuazione del proprio proposito criminoso aggirando/forzando coscientemente (condotta) le prescrizioni (protocolli) del MOG;

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



- reato colposo: la persona fisica agente deve 'volere' solo la condotta, e non anche l'evento (in tale caso, infatti, i reati non sarebbero più omicidio o lesioni colpose ma ben diversamente dolose). Affermare che l'agente deve volere solo la condotta significa, in altre parole, chiarire che i reati colposi sono espressione di volontà/intenzione solo per la condotta che si estrinseca in inosservanza di leggi, regolamenti, ordini, discipline (articolo 43 c. p.).
- reato colposo le uniche fattispecie di reati colposi aggregati alla responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, come già precisato, sono l'omicidio e le lesioni connesse all'inosservanza delle norme sulla salute e tutela del lavoro. Al riguardo va considerato che già la vigente normativa antinfortunistica del d.lgs. 81/2008 dispone precisamente (fino a tratteggiare un vero e proprio 'sistema' di gestione) criteri e principi per la gestione del rischio da lavoro

6) Definizione del sistema di prevenzione/controllo: integrazione del sistema (esistente) del controlli.

4.4 Sintesi delle operazioni

Si deve procedere ad integrare il sistema dei controlli dove necessario e a delinearlo ex novo dove carente.

In pratica, l'attività di integrazione/correzione/redazione ex novo riguarderà:

- principi di comportamento
- "specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire" [articolo 6, comma 2, b)];
- "modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati" [articolo 6, comma 2, c)];
- obblighi di informazione nei confronti dell'organismo di vigilanza [articolo 6, comma 2, d)];
- "sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello" [articolo 6, comma 2, e)].

Principi fondamentali di controllo.

Il sistema di controlli è quindi l'insieme degli strumenti idonei a minimizzare/ridurre i rischi individuati.

Questi strumenti di controllo devono essere integrati in modo organico (sistema), nel rispetto di alcuni principi fondamentali di controllo:

- ogni operazione, transazione, azione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua. Vale a dire deve essere disponibile un supporto documentale adeguato, sempre controllabile, dal quale emergano caratteristiche e scopo della operazione, autorizzazione, effettuazione, registrazione, verifica. Per i processi informatici è opportuno adottare le misure di sicurezza disposte dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", articolo 31.
- Nessuno può gestire in autonomia un intero processo. Applicazione del principio della separazione e contrapposizione delle funzioni di autorizzazione, operatività e controllo. Ad esempio: separare la

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



decisione/autorizzazione dagli atti di pagamento/registrazione/controllo; i poteri gestionali degli amministratori dai poteri di revisione dei controllori.

- Nessuno può essere destinatario di poteri illimitati.
- Poteri e responsabilità devono essere chiari, definiti a priori e noti all'interno della organizzazione della società.
- Poteri autorizzativi e di firma devono essere coerenti con poteri e responsabilità organizzative assegnate.
- Documentazione dei controlli. L'esecuzione dei controlli deve essere documentata e la relativa registrazione consegnata.

I componenti del sistema di controlli, in sostanza, sono:

- codice etico (contemplante anche i reati che si è scelto di considerare; capitolo 2 del presente codice di comportamento);
- sistema disciplinare e meccanismi sanzionatori (capitolo 4 del codice di comportamento);
- sistema organizzativo della società, chiaro e formalizzato: poteri autorizzativi e di firma, linee di dipendenza gerarchica e funzionale, compiti e responsabilità, competenze, principi/elementi di controllo, soglie di competenza per le spese, etc;
- procedure atte a regolamentare lo svolgimento delle attività individuate, con la predisposizione di punti/metodi di controllo preventivo (ad esempio: separazione dei compiti e strumenti della pratica amministrativa come firme congiunte, riconciliazioni, sospensioni, etc.). I punti/metodi di controllo preventivo potenzialmente utilizzabili sono vari e la loro scelta deve essere improntata a criteri di efficienza/efficacia, in una prospettiva sistemica, vale a dire organica e complessiva, sulla base sia delle caratteristiche organizzative della società sia della sua operatività sul territorio.

Una procedura specifica deve essere dedicata alla gestione delle risorse finanziarie, le cui modalità devono essere idonee ad impedire la commissione dei reati.

Le procedure hanno l'obiettivo di regolamentare le attività e, allo scopo, devono essere quanto più possibilmente chiare. Esse dovrebbero contemplare le funzioni della società partecipanti / coinvolte e la descrizione del flusso di attività considerata.

- Organismo di vigilanza (OdV).
- Comunicazione e formazione del personale).
- Aggiornamento del modello (MOG).

Le varie componenti di controllo debbono integrarsi in un sistema organico, finalizzato e dedicato alle necessità del singolo ente al quale si riferiscono e per il quale sono progettate.

- il sistema deve risultare tale che il rischio di commissione dei reati messi sotto controllo si sia oggettivamente ridotto ad un livello accettabile, vale a dire che il sistema di prevenzione (MOG) non possa essere superato se non per il tramite della elusione fraudolenta (articolo 6, comma 1, lettera c). In altre parole, solo con intenzionalità da parte del soggetto agente.

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



- per i reati colposi (salute e sicurezza sul lavoro), la struttura organizzativa della società deve risultare con compiti e responsabilità formalmente definiti in coerenza con lo schema funzionale dell'impresa, dal datore di lavoro in giù.

In sostanza nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi della direzione aziendale, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori devono essere esplicitati anche i compiti relativi alle attività di sicurezza di rispettiva competenza e le responsabilità connesse con l'esercizio delle attività stesse.

4.5 Individuazione delle aree a rischio e principi di comportamento

4.5.1 Alla stregua di quanto sopra operato, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

- 1) la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
- 2) richieste di provvedimenti amministrativi occasionali per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche della Società;
- 3) l'affidamento in appalto od a trattativa privata di attività funzionali al servizio di trasporto pubblico o ad attività ad esso strettamente correlate, mediante la stipulazione di contratti
- 4) redazione del bilancio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali;
- 5) operazioni societarie che possono incidere sull'integrità del capitale sociale;
- 6) le attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base alla normativa di settore.
- 7) La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

4.5.2 Principi di comportamento

4.5.2 a) Si prevede l'espresso obbligo a carico degli amministratori, dirigenti e dipendenti della Riccitelli Autoservizi, per quanto attiene ai punti 1, 2, e 3 di:

- 1) stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure interne che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione ed alle attività funzionali e strettamente correlate al servizio di trasporto pubblico;
- 2) Instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- 3) instaurare e mantenere qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività funzionali al servizio di trasporto pubblico o ad attività ad esso strettamente correlate, sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

4.5.2 b) Per quanto attiene alle aree di rischio di cui ai punti 4,5 e 6

1b) tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

2b) osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

3b) assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

4b) osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocarne una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato;

5b) effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di: con

riferimento al precedente punto 1b):

- a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;

con riferimento al precedente punto 2b):

- a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte;
- b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- c) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
- d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- e) procedere a formazione od aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore alloro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
- f) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;

con riferimento al precedente punto 3b):

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



- a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio

Sindacale o della Società di revisione;

- b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

con riferimento al precedente punto 4b:

- a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo, ed in particolare:

diffusione di notizie false, ma dotate di particolare credibilità, e quindi idonee a condizionare il prezzo di uno strumento finanziario; compimento di operazioni di carattere simulato tali da ingenerare l'apparenza di trasferimenti effettivi di strumenti finanziari, ma privi in realtà di effetti giuridici, creando la fallace impressione di un mercato attivo reali scambi sul mercato, ma condotti con l'intenzione speculativa di liberarsi degli strumenti finanziari al momento opportuno, arrecando così dei danni sia ai precedenti possessori che a quelli che hanno acquistato a seguito della manipolazione acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari tali da consentire all'agente di intervenire a suo piacimento sul loro valore, senza utilizzare strumenti ingannatori

- b) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio, idonei a disseminare sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;

con riferimento al precedente punto 5b):

- a) omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
- b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società;
- c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

La redazione del bilancio annuale e della relazione sulla gestione deve essere elaborata in base alle specifiche procedure aziendali, che devono prevedere:

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccittelibus.it



la chiara determinazione dei dati ed informazioni che ciascuna funzione deve fornire, attraverso i suoi responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni responsabili; la trasmissione di dati od informazioni attraverso il sistema informatico, che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema; la tempestiva messa a disposizione della bozza del bilancio e della relazione della società di revisione al medesimo, e la predisposizione o conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna ditali documenti; un programma di informazione e formazione rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.

Ad integrazione delle procedure aziendali esistenti, si propone l'attuazione dei seguenti presidi:

- 1) programma di informazione e formazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nell'elaborazione del bilancio o delle altre comunicazioni sociali in relazione alle tipologie di reato per le quali il d.lgs.231/2001 prevede la responsabilità amministrativa della Società, in aggiunta a quella personale dell'autore del reato;
- 2) obbligo per i responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi che costituiscano il risultato di un'operazione di stima e/o valutazione;
- 3) procedura che preveda almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra il Collegio Sindacale e organismo di Vigilanza prima della approvazione del bilancio;
- 4) comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle valutazioni che conducono alla futura eventuale scelta della Società di revisione, in base non solo all'economicità dell'incarico, ma anche in base a criteri fondati sulla professionalità e l'esperienza nel settore;

E' previsto l'espresso divieto a carico dei "Destinatari "come sopra individuati di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001;
- porre in essere, collaborare o dare causa a comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto, conseguentemente, divieto di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari, italiano o stranieri;
- b) offrire o promettere, direttamente o indirettamente o per il tramite di interposta persona, denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, esercitare illecite pressioni, promettere qualsiasi servizio o prestazione rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



pubblici italiani od esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a soggetti incaricati di pubblico servizio, ovvero a loro parenti o conviventi, allo scopo di indurre al compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio o, comunque, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. I "Destinatari" che ricevano richieste, esplicite od implicite, di benefici di qualsiasi natura da parte di soggetti appartenenti alla P.A. dovranno immediatamente sospendere ogni rapporto con essi ed informare per iscritto l'Amministratore Unico o il superiore gerarchico e l'Organismo di Vigilanza. In ogni caso, gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore e le relative spese devono essere documentate e sempre autorizzate, in modo tale da consentire all'OdV le opportune verifiche.

- c) accordare altri benefici o vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore di eventuali Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i Partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- f) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nello svolgimento di tutte le attività funzionali al servizio di trasporto pubblico o ad esso strettamente correlati. I "Destinatari" che ricevano omaggi o vantaggi di altra natura sono tenuti a darne comunicazione all'OdV che ne valuta la correttezza e provvede a far comunicare a chi ha elargito tali omaggi la politica della Riccitelli in materia;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere ad enti pubblici, nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da enti pubblici, nazionali o comunitari, a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- 1) la Riccitelli non inizierà o proseguirà nessun rapporto con amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori esterni che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi o dei regolamenti;
- 2) i rapporti nei confronti della P.A. per le aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento delle attività funzionali al servizio di trasporto pubblico ad esso strettamente correlate devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito Responsabile Interno (che coinciderà con il c.d. Responsabile del procedimento) per ogni operazione svolta nelle aree di attività a rischio;
- 3) di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;

- 4) gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed autorizzati dall'Amministratore Unico;
- 5) le dichiarazioni rese ad enti pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri;
- 6) coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti da enti pubblici, nazionali o comunitari), devono porre particolare attenzione all'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali irregolarità riscontrate dall'Organismo di vigilanza.

Ogni operazione rientrante nelle aree di attività a rischio deve essere gestita in modo unitario e di essa deve essere conservato un adeguato supporto documentale.

Per ogni operazione, come sopra individuata, dovrà essere nominato un Responsabile Interno, sempre che non rientri nelle funzioni assegnate al singolo dipendente in via generale

La Riccitelli si impegna a formalizzare o ad integrare le procedure e/o pratiche operative esistenti in modo tale che le stesse regolamentino lo svolgimento di ogni operazione.

In particolare, dalle procedure previste per singole operazioni dovrà potersi rilevare la legittimità (formale e sostanziale), l'autorizzazione, la coerenza, la congruità, la corretta registrazione e verificabilità, anche sotto il profilo dell'utilizzo delle risorse finanziarie.

Ogni operazione dovrà quindi essere supportata da adeguata, chiara e completa documentazione da conservare agli atti, in modo da consentire in ogni momento il controllo sulle motivazioni, le caratteristiche dell'operazione e la precisa individuazione di chi, nelle diverse fasi, l'ha autorizzata, effettuata, registrata e verificata.

La Riccitelli Autoservizi

- 1) prevederà l'obbligatorietà, prima di ogni acquisto (salvo le ipotesi di urgenza non programmabili e comprovate da adeguata motivazione) dell'emissione del relativo buono d'ordine, in quanto lo stesso vale come autorizzazione alla spesa;
- 2) eviterà elusioni al suddetto obbligo - e cioè la possibilità di emettere ordini successivi all'acquisto, ma antecedenti alla data della fattura commerciale - in modo tale che la data risultante come emissione dell'ordine corrisponderà, senza possibilità di modifiche, alla data di collegamento al programma informatico;
- 3) formalizzerà una procedura che consenta, con appositi report settimanali, di evidenziare tutti gli ordini emessi con data posteriore alla data di fattura e trattati come ordini "a sanatoria";

Le aree ritenute più specificamente a rischio in relazione al punto 7 risultano essere le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali - validi per tutti i propri dipendenti e i terzi - analiticamente Individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi della

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

Società (DVR) che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello, pur non costituendo un allegato formale dello stesso.

Il DVR deve contenere:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione;
- l'indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a specifica esperienza ed un'adeguata formazione

4.6 Adozione, verifica dei risultati e manutenzione del modello

4.6.1 Il MOG deve essere adottato formalmente al massimo livello di responsabilità della società (organo dirigente).

Devono altresì essere conferite responsabilità e deleghe precise con espressa indicazione dei termini temporali entro i quali realizzare eventuali livelli intermedi di implementazione del sistema.

Il sistema, una volta messo a punto ed attivato deve poi essere tenuto in efficace stato di funzionamento con periodici controlli, aggiornamenti e revisioni

4.6.2 In linea generale il sistema di gestione dei rischi, realizzato nel MOG, può essere considerato al pari di un processo ciclico che si concreta in interventi controllati e registrati ad approssimazioni successive.

Il sistema va rivisto non soltanto, a parità di condizioni, con cadenza periodica (di norma annualmente) allo scopo di mantenerlo aggiornato ma anche ogniqualvolta ciò sia richiesto da significative circostanze, endogene ed esogene, quali ad esempio:

- nuove attività intraprese dalla società ;
- significativi mutamenti nel contesto dello scenario economico e/o del mercato;

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



- scoperta di irregolarità e/o risultanze delle attività di controllo e/o inefficacia di punti di controllo;
- modifiche della normativa di riferimento (la delega al d.lgs. n. 231/2001 prevede anche la responsabilità amministrativa della società per reati ambientali e relativi alla sicurezza del lavoro);
- modifiche del codice etico della società ;
- segnalazioni da parte dell'organismo di vigilanza;
- modifiche del sistema disciplinare della società.

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



5. SISTEMA DISCIPLINARE E MECCANISMI SANZIONATORI

5.1 Premessa

5.2 Contenuti

5.1 Premessa

- 1) Il sistema disciplinare è un punto fondamentale e qualificante del MOG
- 2) Le violazioni delle norme del codice etico e dei protocolli (procedure) costituiscono altrettante lesioni del rapporto di fiducia intercorrente con la società e comportano, di conseguenza, azioni disciplinari a carico di chi le commette, indipendentemente dal fatto che il comportamento tenuto costituisca reato e dia luogo anche ad azione penale ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.
- 3) Quanto al precedente punto 2) è di particolare rilevanza il tema di sicurezza e salute sul lavoro, nell'ambito del quale è opportuno inserire e pubblicare formalmente nel regolamento disciplinare aziendale i principali doveri dei lavoratori (ex art. 20 del d.lgs.81/2008).
- 4) La valutazione disciplinare effettuata dalla società nei confronti del collaboratore è autonoma rispetto alla valutazione del giudice in sede penale, in considerazione dell'autonomia della violazione del codice etico e dei protocolli (procedure) interni della società rispetto alla violazione della norma di legge che comporta la commissione del reato.
- 5) La società non è tenuta, prima di agire nei confronti del collaboratore, ad attendere il termine del procedimento penale eventualmente aperto dalla magistratura.
- 6) Al contrario, i noti principi di tempestività ed immediatezza dell'azione disciplinare suggeriscono di dare corso senz'altro alla procedura disciplinare come delineata dalle normative di riferimento per il settore {R.D.8 gennaio 1931, n. 148, Allegato A, articoli 37 e seguenti per gli enti con più di 25 dipendenti; legge 20 maggio 1970, n. 300, e CCNL Autoferrotranvieri 23luglio 1976}.
- 7) La valutazione disciplinare dei comportamenti effettuata dalla società in rapporto alle disposizioni del codice etico è suscettibile, al pari di ogni altra sanzione disciplinare, di eventuale successivo controllo da parte del giudice del lavoro ad istanza, ovviamente, del collaboratore interessato.
- 8) Quanto alla tipologia delle sanzioni applicabili ed alla procedura, devono considerarsi attuabili i principi della tipicità delle violazioni e della tipicità delle sanzioni previste dalla normativa sopra richiamata.
- 9) Premesso che la normativa richiamata al precedente punto 5) non prevede la sanzione del trasferimento per motivi disciplinari, l'eventuale trasferimento del collaboratore da una unità produttiva della società ad un'altra può essere legittimamente adottato soltanto quando ricorrano le ragioni tecniche, organizzative o produttive di cui all'articolo 2103 c.c. Resta ferma l'applicabilità della punizione accessoria del trasloco punitivo, che l'articolo 37, ultimo comma, del R.D.148/1931, Allegato A, prevede quando ci siano ragioni di incompatibilità locali e nei

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

casi previsti dal regolamento stesso {ad esempio, quando l'infrazione è punita con la sanzione principale della sospensione).

- 10) In ogni caso la collocazione del collaboratore ad altra unità produttiva della società non può comportare un suo demansionamento (articolo 2103 c.c.).
- 11) A motivo della loro valenza disciplinare, sia il codice etico sia i protocolli (procedure) il cui mancato rispetto sia sanzionabile, sono o da collegare formalmente all'eventuale regolamento disciplinare vigente, ovvero da dichiarare comunque formalmente vincolanti per tutti i collaboratori tramite comunicazione specifica ed esposti mediante affissione in luogo accessibile a tutti come previsto dall'articolo 7 della legge 300/1970.
- 12) Se la violazione del codice etico e dei protocolli (procedure) avviene ad opera di un collaboratore autonomo (lavoratore a progetto, agente, consulente, partner, etc.), di un fornitore o di altri soggetti anche collettivi aventi comunque rapporti contrattuali con la società, le misure disciplinari sono da considerare a livello della gestione del relativo contratto, secondo le norme generali del codice civile (si vedano, ad esempio, gli articoli 1362 e seguenti).
- 13) All'uopo sono da introdurre (e/o integrare se già parzialmente esistenti) specifiche ed idonee clausole penali e clausole risolutive espresse, che, in rapporto alla entità/gravità delle infrazioni, obblighino il collaboratore a rispettare puntualmente le disposizioni che la società intende far osservare, ferma restando la richiesta di risarcimento.
- 14) La gravità del comportamento del collaboratore e la possibilità che esso vada ad incidere, in maniera più o meno intensa, sul vincolo di fiducia che lo lega alla società possono e devono essere valutate separatamente dall'eventuale rilevanza penale della sua condotta.

Il tipo e l'entità delle sanzioni sono applicati in relazione:

- 1) all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- 2) al comportamento complessivo del collaboratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- 3) alle mansioni del collaboratore;
- 4) alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- 5) alle altre circostanze particolari che accompagnano la violazione disciplinare.

5.2 Contenuti

5.2.1 Misure nei confronti di Amministratori e Sindaci

In caso di violazione del modello o di adozione di comportamenti e/o atti che contrastino con le disposizioni o i principi del MOG da parte di Amministratori e/o di Sindaci della società, l'OdV informa il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio sindacale, i quali provvedono ad assumere le iniziative più opportune, fra le quali, ad esempio, la convocazione dell'assemblea dei Soci per l'adozione delle misure più idonee consentite dalla legge, oltre che dallo statuto e/o dal contratto individuale.

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

5.2.2 Misure nei confronti di soggetti esterni

Premesso che ai fini del MOG le attività ed il lavoro di natura autonoma/esterna alla società rilevano in quanto siano collegati con la società in forza di rapporti contrattuali, ogni comportamento di soggetti collaboratori esterni (società, consulenti, partners, collaboratori autonomi vari, etc.) che sia in contrasto con le linee e le regole di condotta indicate dal modello, previamente notificate in modo formale, e/o tale da comportare il rischio di commissione di uno dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, determina le conseguenze previste dal contratto in termini di sanzioni, penalità, risoluzione del vincolo negoziale. A tal fine è necessario che nei contratti (di fornitura, di collaborazione, di appalto, etc.) la società inserisca clausole specifiche (anche risolutive espresse) atte a garantire la esigibilità dei comportamenti prescritti nel modello da parte dei soggetti collaboratori esterni.

5.2.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle prescrizioni del MOG o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del modello stesso, ovvero nelle ipotesi in cui il dirigente consenta, a collaboratori a lui sottoposti gerarchicamente o funzionalmente, di adottare comportamenti non conformi al MOG e/o in violazione dello stesso, si applicheranno le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa contrattuale e legale.

Fermo restando l'esercizio eventuale delle azioni che il diritto societario prevede a carico degli amministratori (revoca ed azione di responsabilità), le sanzioni disciplinari nei confronti degli amministratori potrebbero consistere, ad esempio, in un richiamo formale (censura), in meccanismi automatici di sospensione dalla carica per un periodo determinato, nella sospensione dalla carica previa deliberazione del consiglio di amministrazione, nel disconoscimento della qualità di amministratore indipendente, a seconda della gravità dell'infrazione contestata.

5.2.4 Misure nei confronti dei collaboratori dipendenti

Le sanzioni irrogabili, trattandosi di un'azienda con più di 25 dipendenti e tenuto conto di criteri di proporzionalità, sono le seguenti:

- 1) Sanzione: censura scritta Comportamento (non in area a rischio): a) violazione singola in forma lieve o marginale di procedura/protocollo/codice etico del MOG; b) adozione di comportamento singolo lievemente o marginalmente non conforme a prescrizione del MOG. Esempi: D.lgs. 231/01 non completa collaborazione/informazione con l'OdV; - non corretta collaborazione/informazione con l'OdV (ad esempio, informazione/comunicazione impropria, non veritiera, tendenziosa etc.); - non completezza di controllo prescritto; - mancato esercizio di funzione di direzione e vigilanza; - inosservanza di misura, prescritta in procedura/protocollo/codice etico, atta a garantire la conformità del MOG ai requisiti degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001; - inosservanza di modalità di gestione delle risorse finanziarie;
- 2) Sanzione: multa fino a un giorno di retribuzione Comportamento (non in area a rischio): a) violazione plurima o reiterata in forma lieve o marginale, violazione singola non lieve di procedura/protocollo/codice etico del MOG; b) adozione plurima o reiterata di

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

comportamento lievemente o marginalmente non conforme, o comportamento singolo non lievemente difforme rispetto a prescrizione del MOG. Il requisito della reiterazione delle infrazioni può realizzarsi anche a fronte di pregresse violazioni singole, sia eventualmente già sanzionate con la censura scritta sia non sanzionate. Esempi: - omessa o non completa collaborazione/informazione con l'OdV; - non corretta collaborazione/informazione con l'OdV (ad esempio, informazione/comunicazione impropria, non veritiera, tendenziosa etc.); - omissione o non completezza di controllo prescritto; - mancato esercizio di funzione di direzione e vigilanza; - inosservanza di misura, prescritta in procedura/protocollo/codice etico, atta a garantire la conformità del MOG ai requisiti degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001; - inosservanza di modalità di gestione delle risorse finanziarie;

- 3) Sanzione: sospensione fino a 15 giorni Comportamento (in area a rischio la violazione è considerata più grave): a) violazione singola di procedura/protocollo/codice etico del MOG; b) adozione di comportamento, anche singolo, non conforme alle prescrizioni del MOG; D.lgs. 231/01 - c) compimento di atto singolo contrario all'interesse della società alla prevenzione dei reati; d) atto in grado di arrecare danno, patrimoniale o non patrimoniale, alla società o che l'esponga ad una situazione di pericolo relativamente all'integrità dei suoi beni patrimoniali e non patrimoniali, danno d'immagine compreso. L'entità della sanzione è proporzionata alla gravità ed all'eventuale reiterazione del comportamento sanzionato. Esempi: - omessa o non completa collaborazione/informazione con l'OdV; - non corretta collaborazione/informazione con l'OdV (ad esempio, informazione/comunicazione impropria, non veritiera, tendenziosa etc.); - omissione o non completezza di controllo prescritto; - mancato esercizio di funzione di direzione e vigilanza; - inosservanza di misura, prescritta in procedura/protocollo/codice etico, atta a garantire la conformità del MOG ai requisiti degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001; - inosservanza di modalità di gestione delle risorse finanziarie
- 4) Sanzione: destituzione Comportamento (in area a rischio la violazione è considerata più grave): a) reiterazione di violazione o comportamento che hanno già determinato l'adozione di un provvedimento di sospensione (tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 7, ultimo comma, della l.300/1970); b) violazione, anche non precedentemente sanzionata, di procedura/protocollo/codice etico del MOG o comportamento non conforme o compimento di atto in grado di determinare: - condizione o condizioni per il tentativo o il compimento di un reato
- 5) presupposto ai sensi del d.lgs. 231/2001, anche se il reato non si compie; - condizione per elusione fraudolenta, sia riferita al soggetto agente sia riferita ad altro soggetto, interno o esterno; - danno, patrimoniale o non patrimoniale, danno d'immagine compreso, alla società anche se non seguito da provvedimento della pubblica autorità (non necessariamente giudiziaria); - l'applicazione, a carico della società, di misure previste dal d.lgs. 231/2001, D.lgs. 231/01 -dovendosi ravvisare, in ciascuno delle violazioni o comportamenti di cui sopra, una "causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto" ai sensi dell'articolo 2119 c.c.

Nota: dato che l'articolo 45 dell'Allegato A contiene solo previsioni tipiche, la destituzione per inosservanza grave in materia di d.lgs. 231/2001 non può che collegarsi alla nozione di "giusta

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



causa". I punti di cui ai precedenti 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3 e 4.2.4 comprendono, ricorrendone le condizioni legali, anche la facoltà da parte della società di avanzare richiesta di risarcimento dei danni qualora dal comportamento del soggetto derivino alla società danni patrimoniali o non patrimoniali, come ad esempio nel caso di applicazione da parte del giudice delle sanzioni di cui agli articoli 9 e seguenti del d.lgs. 231/2001 o danni d'immagine e alla reputazione della società.

6 ORGANISMO DI VIGILANZA (OdV)

6.1 Generalità

6.2 Compiti

6.3 Requisiti e poteri

6.4 Costituzione dello Organismo di vigilanza (OdV)

6.5 Responsabilità dello Organismo di vigilanza (OdV)

6.1 Generalità

Il d.lgs. 231/2001 dispone (articolo 6) che la società è esonerata dalla responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei reati previsti se è in grado di provare, fra l'altro, che:

- ha adottato ed efficacemente attuato il MOG prima della commissione del fatto;
- ha affidato ad un organismo della società dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (organismo di vigilanza) il compito di vigilare sul funzionamento/ osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento.

L'organismo di vigilanza (OdV) costituisce un elemento di fondamentale importanza per l'efficacia di tutto l'impianto, poiché è delegato a presidiare l'attualità del MOG, la sua concreta attuazione ed il suo puntuale rispetto da parte dell'organizzazione.

L'organismo di vigilanza (OdV) non è sostitutivo né dei controlli previsti nell'ambito del MOG

(ad esempio nelle procedure) né dei controlli gerarchici presenti nella organizzazione della società. Infatti il sistema di controllo interno di un ente è costituito, in generale, da un insieme di processi che coinvolge tutte le funzioni e persegue quattro obiettivi:

- efficienza/efficacia delle operazioni della società ;
- affidabilità dell'informazione finanziaria;

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



- rispetto delle leggi e dei regolamenti;
- salvaguardia dei beni, materiali ed immateriali, della società.

La responsabilità del sistema di controllo interno compete all'organo di amministrazione che, allo scopo, stabilisce le linee di indirizzo per il controllo e la gestione dei rischi e verifica periodicamente il funzionamento del sistema con l'assistenza (anche) dell'organismo di vigilanza (OdV).

6.2 Compiti

L'organismo di vigilanza non ha il compito di operare direttamente per la prevenzione dei reati, dato che il legislatore non lo ha delineato come una sorta di servizio di polizia interna, ma gli ha attribuito, in continuità di azione (vale a dire in modo sistemico), il controllo/vigilanza sul funzionamento del MOG e sulla sua osservanza da parte della società. In pratica:

- 1) Funzionamento/osservanza: vigilanza sulla effettività del MOG, ossia coerenza tra i comportamenti concreti dell'organizzazione e le modalità/procedure del MOG; rilevazione di eventuali scostamenti comportamentali.
- 2) Funzionamento/osservanza: analisi/verifica dell'adeguatezza (efficienza/efficacia) del MOG, ossia della sua reale, non teorica, capacità di prevenire, con ragionevole/attendibile garanzia, i comportamenti che si intendono evitare (reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti).
- 3) Funzionamento/osservanza: analisi del mantenimento nel tempo dei requisiti di adeguatezza funzionali) del MOG.
- 4) Aggiornamento: cura dell'aggiornamento del MOG, ossia integrazioni / adeguamenti / correzioni / miglioramenti da proporre per le funzioni interessate (Personale, Organizzazione, Amministrazione e Finanza, Organo amministratore, etc.). La formulazione di proposte va indirizzata all'organo dirigente e può avvenire in occasione di: violazione non marginale delle prescrizioni del MOG, significative modifiche dell'assetto interno della società e/o della sua attività esterna, modifiche normative. Questa attività è oggetto di registrazione, da conservare in copia presso lo OdV.
- 5) Aggiornamento: verifica dell'attuazione e della funzionalità effettiva delle proposte di cui al punto precedente.
- 6) Segnalazione: al massimo vertice della società ed al collegio sindacale, per i provvedimenti conseguenti, di violazioni accertate del MOG che possano comportare responsabilità per la società. Questa attività è oggetto di registrazione, da conservare in copia presso lo OdV.
- 7) Rapporto/rendicontazione: relazione informativa formale periodica al massimo vertice della società (ad esempio, per una società, CdA, AD o Comitato Esecutivo e, ove esistente e non investito della funzione di OdV medesimo, al Comitato per il controllo interno. Parallelamente, la medesima informativa è trasmessa al Collegio sindacale).

L'istituzione dello OdV non modifica le attribuzioni e le responsabilità previste dal codice civile per gli amministratori (articolo 2392). Ad esse sono aggiunte le responsabilità circa l'adozione e

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



l'efficacia del modello e circa l'istituzione, appunto, dello organismo di controllo (OdV), ex d.lgs. 231/2001(articolo 6, comma 1, lettere a e b)

Il compito di funzionamento/osservanza del MOG è svolto, da parte dello OdV, tramite:

1) processi di audit - generali - rivolti ad accertare che i punti di controllo prescritti nell'ambito del sistema (MOG) siano operanti effettivamente e correttamente. I campioni possono essere scelti con criteri diversi:

- statistici, per le operazioni di routine e ad alto numero;
- di ricerca, per le operazioni rilevanti e/o a significativo tasso di specificità o di criticità.

In sostanza il processo di controllo (in realtà: il controllo sui controlli) consiste nell'analisi delle diverse fasi del processo da verificare, dai dati di entrata ai dati di uscita (poteri dei soggetti agenti, autorizzazioni, documentazioni, registrazioni, evidenze, congruenza, etc.).

2) Processi di audit-specifici - rivolti ad accertare le cause dell'insorgere di irregolarità che potrebbero dare corso a rischi.

In questa ipotesi, i campioni sono costituiti dai casi già insorti, da segnalazioni, da intercorse modifiche sul MOG, etc.

I dati di uscita dei processi di audit possono: riguardare un'ampia tipologia di argomenti (punti di controllo non previsti, errori, negligenze, incomprensioni, impreparazioni, etc.); delineare uno scenario di eventi occasionali oppure ripetitivi; fare emergere devianze rispetto ai protocolli (procedure) ed ai comportamenti censurabili in rapporto alle previsioni del codice etico, indipendentemente dalla commissione di un reato.

I dati di uscita dei processi di audit, opportunamente registrati, sono:

- comunicati alle funzioni competenti/responsabili/interessate per essere fatti oggetto di approfondimento, sia allo scopo di sanzionare comportamenti censurabili sia allo scopo di attuare azioni correttive/preventive;
- analizzati allo scopo di proporre eventuali interventi di manutenzione sul MOG;
- condivisi con il massimo vertice della società (e, dove esistente, con il Collegio sindacale).

Il compito circa l'aggiornamento è svolto dallo OdV, oltre che mediante la comunicazione di eventuali punti di debolezza emersi nel corso degli audit, anche interpretando un ruolo propositivo e di stimolo, basato sulle proprie competenze tecniche e specialistiche, nei confronti del massimo vertice della società.

I compiti dello OdV si svolgono, come già sottolineato, in continuità di azione.

L'O.d.V. incaricato è organo interno della Riccitelli, preposto all'osservanza del Codice Etico e dei principi stabiliti nel M.O.G. e non ha, né assume, nessuna posizione di organo di controllo preventivo delle singole attività e/o aree operative della società.

Compito dell'O.d.V. sarà esclusivamente la vigilanza sulle procedure organizzative e gestionali nelle aree di rischio individuate quali sensibili nel M.O.G. proposto e nelle altre che successivamente

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



saranno rilevate, affinché possano essere conformate ai principi dettati dal D.lgs. n. 231/2001, e cioè evitare la commissione dei reati che la normativa in questione intende presidiare.

Si precisa che la sorveglianza che porrà in essere l'O.d.V. nel prosieguo, essendo finalizzata alla proceduralizzazione dell'attività aziendale per gli scopi predetti, riportando il rischio operativo nei parametri di accettabilità voluti dal Legislatore, riguarderà essenzialmente la formulazione e la proposta di modelli operativi interni (salvo che quelli attualmente in uso siano già idonei e adeguati) per ciascun settore di attività.

Ciò avverrà attraverso un'attività di audit interno, che riguarderà anche l'analisi di singoli atti o attività della società, ma che sarà necessariamente "ex post", cioè successiva al loro compimento, proprio per testare se i modelli di funzionamento siano adeguati e/o efficaci o meno.

Ove nel corso della sua attività l'O.d.V. dovesse rilevare ostacoli interni che non rendano possibile o sufficientemente idoneo e adeguato tale controllo, esso riferirà nel più breve tempo possibile all'Amministratore Unico, affinché adotti i provvedimenti opportuni per rimuoverli.

L'O.d.V. non effettuerà alcun controllo contabile, né di analisi e/o revisione dei conti e dei bilanci della società, attività che per legge e per statuto sono e restano demandate a diversi soggetti e organismi societari.

La vigilanza sui moduli organizzativo/gestionali in tale materia sarà espletata attraverso la richiesta periodica di una relazione ad hoc al Collegio Sindacale, onde valutare la conformità di essi al M.O.G.

All'esito della valutazione l'O.d.V. riferirà all'Amministratore Unico e al Collegio Sindacale. Oltre al compito di sorveglianza come sopra precisato, l'OdV potrà sempre avanzare proposte al massimo vertice aziendale per l'adozione di quei provvedimenti che di volta in volta si renderanno necessari per adeguare il funzionamento aziendale al M.O.G.

In tal caso, sarà cura dell'Amministratore Unico far pervenire in tempi brevi all'O.d.V. una nota di riscontro, nella quale indicherà se ha adottato o meno i provvedimenti proposti, indicando in caso negativo quali siano le ragioni ostative, onde consentire all'O.d.V. di riformulare le proposte e i piani di adeguamento-intervento alternativi.

Resta in facoltà dell'Amministratore Unico, anche su segnalazione di un altro organo sociale, di un'unità operativa, di un dirigente, capo area, funzionario, dipendente o consulente esterno, richiedere all'O.d.V., volta per volta e preventivamente, prima dell'adozione di un atto interno o della messa in atto di una procedura aziendale, un parere sulla sua conformità al Codice Etico e al M.O.G. adottati.

Per il resto, in conformità con quanto precede, la natura, le modalità di svolgimento dell'incarico affidato all'O.d.V., i suoi compiti, poteri e responsabilità restano quelli riportati analiticamente al capitolo 6 del M.O.G. proposto per l'approvazione.

Il corsivo rappresenta l'importanza di quanto su affermato di cui va preso atto dalla Società.

Per quanto attiene alle singole aree di rischio i compiti dei responsabili aziendali sono i seguenti:

Aree di rischio n.1,2 e 3:

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



Premesso che è compito di ogni Responsabile di Unità organizzativa, da individuarsi, quello di fornire idonee istruzioni e linee guida:

sugli atteggiamenti da assumere da parte del personale addetto ad aree di attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione; per l'implementazione delle procedure sopra previste, compresa la corretta e coerente compilazione delle Schede di Evidenza e la conservazione della documentazione delle operazioni; monitorare i flussi finanziari, evidenziando quelli atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

E' compito dell'Organismo di Vigilanza quello di verificare l'idoneità e l'efficacia delle istruzioni fornite dai Responsabili di Unità Organizzative nelle aree di attività a rischio per l'implementazione delle procedure di cui sopra e per la corretta e coerente conservazione della documentazione delle operazioni.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza: controllare ed eventualmente integrare le istruzioni fornite dai Responsabili di Unità Organizzative nell'ambito dell'area di attività a rischio; fornire direttive relative alle procedure e standard da adottare per garantire la corretta compilazione di Schede di Evidenza in modo omogeneo e coerente. esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25 del d.lgs.231/2001.

Aree di rischio n.4,5 e 6: I compiti dell'Organismo di Vigilanza relativi all'osservanza e all'efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti:

- a) con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali: monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali; esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti opportuni o necessari in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- b) con riferimento alle altre attività a rischio: verifiche periodiche sul rispetto della normativa societaria e delle procedure interne; monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati; esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'Organismo di Vigilanza dovrà riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con cadenza periodica semestrale, all'Amministratore Unico.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti emergessero elementi che facciano ritenere, attraverso la violazione dei principi e presidi sopra elencati, la commissione o il tentativo di commissione di un reato, l'Organismo di Vigilanza dovrà tempestivamente riferire anche al Collegio sindacale, per l'adozione dei provvedimenti opportuni e/o necessari. Per l'Area a rischio sub 7: I compiti di vigilanza dell'OdV consistono nel:

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nelle singole aree di attività a rischio, come individuate nella presente Parte Speciale che, nello specifico, effettua un rinvio ai DVR aziendali: svolgere verifiche periodiche, sul rispetto delle procedure interne; esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute; proporre al datore di Lavoro le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate.

6.3 Requisiti e poteri

6.3.1 Requisiti. I requisiti dello OdV sono collegati ad attività specialistiche, prevalentemente di controllo, che postulano la presenza di conoscenze tecniche, di strumenti ad hoc e di continuità di azione.

L'OdV è, come già rilevato, concettualmente distinto ed autonomo rispetto al massimo vertice della società, in quanto deve esercitare i suoi poteri di vigilanza proprio ed anche in relazione all'operato dei soggetti apicali, che per il loro status tendono a sfuggire agli ordinari sistemi di controllo interno della società.

Il massimo vertice della società è e rimane soggetto alle attribuzioni ed agli obblighi previsti dal codice civile, alle quali si aggiunge ora l'ulteriore e specifica previsione della legge speciale costituita dal d.lgs. 231/2001, che demanda alla responsabilità del massimo vertice societario di adottare il MOG e istituire l'OdV.

L'OdV è concettualmente distinto ed autonomo anche rispetto al Collegio sindacale non tanto sotto il profilo della professionalità quanto piuttosto, ma è rilevante, sotto il profilo della continuità di azione che l'organo di vigilanza è chiamato dalla norma ad esprimere nel tempo.

Il Collegio sindacale è comunque di certo interlocutore obbligato, anche se non esclusivo, dell'OdV. I requisiti dell'OdV, intesi in relazione alla funzionalità dell'organo ed ai compiti assegnatigli dalla norma, sono:

1) Autonomia ed indipendenza

L'iniziativa di vigilanza/controllo deve essere libera da ogni forma di condizionamento, interferenza e pressione da parte di qualunque componente dell'organizzazione (in particolare da parte dell'organo dirigente e delle funzioni responsabili della operatività).

Lo OdV è da inserire (come unità di staff) in massima posizione gerarchica, con rapporto diretto al massimo vertice della società, allo scopo di garantire la sua indipendenza di giudizio rispetto ai soggetti controllati.

Lo OdV non deve essere coinvolto in attività diverse da quelle demandategli dalla legge, in particolare in attività operative, affinché non sia compromessa la sua autonomia / indipendenza / obiettività di giudizio e la sua capacità di iniziativa.

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

2) Professionalità

Conoscenze tecniche specialistiche (giuridiche/economiche/sistemi di gestione) e strumenti ad hoc (attività ispettive/audit) servono a realizzare le attività richieste in continuità di azione. I contenuti professionali non sono limitati alla capacità di realizzare attività ispettive ma si estendono a capacità di analisi/consulenza sia sul sistema di controllo sia sui contenuti giuridici, compresi gli aspetti penali.

E' opportuno sottolineare che la professionalità nel suo complesso deve essere posseduta dallo OdV e che può essere assicurata con risorse esterne alla società da integrarsi con quelle interne, da individuarsi ciascuna eventualmente con la propria competenza specialistica.

Esemplificativamente il tema era stato analizzato come segue da parte di Confindustria:

- attività ispettiva e analisi del sistema di controllo: campionamento statistico, tecniche di analisi e valutazione dei rischi, misure per il loro contenimento (procedure autorizzative, meccanismi di contrapposizione di compiti, etc.), flow-charting di procedure e processi per l'individuazione dei punti di debolezza, metodologie per l'individuazione di frodi, etc. Trattansi di tecniche utilizzabili a posteriori; oppure in via preventiva per adottare -all'atto del disegno del Modello e delle successive modifiche- le misure più idonee a prevenire, con ragionevole certezza, la commissione dei reati medesimi (approccio consulenziale); o, ancora, correntemente per verificare che i comportamenti quotidiani rispettino effettivamente quelli codificati.

- competenze giuridiche: la disciplina in argomento è in buona sostanza una disciplina penale e l'attività delio OdV ha lo scopo di prevenire la realizzazione di reati. E' dunque essenziale la conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, che potrà essere assicurata mediante l'utilizzo delle risorse aziendali, ovvero della consulenza esterna.

3) Continuità di azione

Già si è sottolineata la necessità di un'azione di vigilanza regolare, dedicata e scevra da implicazioni di ordine operativo che possano portare ad assumere decisioni con risvolti economico-finanziari, compromettendo in qualche misura il requisito indispensabile dell'autonomia e dell'indipendenza.

L'OdV deve, viceversa, oltre alla propria funzione di vigilanza e di aggiornamento, fornire pareri consultivi sulle decisioni che l'organo dirigente della società deve adottare in rapporto al MOG. 4) Requisiti soggettivi

Vanno comunque previamente delineati nel MOG, oltre alle competenze professionali già descritte, i requisiti soggettivi formali (personali) che garantiscono attendibilmente l'autonomia e l'indipendenza necessarie per il corretto svolgimento della funzione: onorabilità, assenza di precedenti, assenza di conflitti di interesse, assenza di relazioni di affari e/o di parentela con gli organi sociali, con il vertice, etc.

All'atto della adozione del MOG, l'organo dirigente ha già determinato formalmente:

- i requisiti soggettivi dei componenti;
- il funzionamento dello OdV (modalità di nomina, durata, revoca, compensi, etc.); - i poteri

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



- le modalità di comunicazione alla struttura della società dei compiti dello OdV, dei suoi poteri e delle conseguenze, anche sanzionatorie, in caso di omessa od insufficiente collaborazione con lo stesso. Idonea comunicazione alla struttura è da realizzare anche ogni volta che intervengano cambiamenti.

6.3.2 Poteri I poteri dello OdV sono tutti quelli necessari ad assicurare un'opera di vigilanza efficace sul funzionamento e sull'osservanza del MOG e quindi deve essere garantita formalmente allo OdV la più generale ed ampia libertà di azione e di accesso:

- le attività dell'OdV non possono, nell'ambito della società, essere sindacate da alcuno, rispondendo esso unicamente al massimo vertice della società (fermo restando che il massimo vertice della società, come ha il potere di istituire l'OdV così ha il dovere di vigilare sulla adeguatezza dello operare dello OdV medesimo: è il massimo vertice della società, infatti, a mantenere la responsabilità ultima circa il funzionamento e l'efficacia del MOG);
- l'OdV deve poter usufruire di libero accesso presso ogni funzione della società, senza necessità di consenso preventivo, al fine di ottenere ogni dato opportuno allo svolgimento dei propri compiti;
- l'OdV può avvalersi, sotto la sua diretta responsabilità e controllo, di tutte le strutture della società e/o di risorse esterne;
- l'OdV deve poter usufruire, in autonomia e salvo rendicontazione, di una dotazione di risorse finanziarie adeguata allo svolgimento dei propri compiti (consulenze, trasferte, etc.);
- la realizzazione della continuità di azione (calendario delle attività, governo dei flussi informativi e dei dati, verbali, registrazioni, etc.) è rimessa alla auto disciplina dello stesso OdV. A tale scopo lo OdV pull mettere a punto un regolamento formale delle proprie attività (tempi e modalità dei controlli, individuazioni di criteri e procedure, etc.).

Le attività dello OdV, compresi gli incontri con i soggetti della società (vertice, organi dirigenti, Collegio sindacale, funzioni, etc.) devono essere registrate, e la relativa documentazione conservata a cura del medesimo.

Inoltre, devono essere precisate e garantite formalmente la generale e più ampia libertà di azione e di accesso dello OdV, la insindacabilità delle sue azioni (per le quali lo OdV risponde unicamente al vertice della società), l'obbligo di collaborazione da parte di ciascuno, l'assenza della previsione di forme di consensi preventivi, la dotazione di risorse sufficienti al suo corretto funzionamento, etc.

Da ultimo, va sottolineato che l'incarico, o delega, allo OdV da parte del massimo vertice della società non è libero, vale a dire privo della necessità di riscontri, ma sottoposto ad una attività di vigilanza, in punto della adeguatezza degli interventi operati dallo OdV, da parte del massimo vertice medesimo, poiché questi è non solo il committente dell'Incarico (che viene svolto nel suo interesse) ma altresì rimane il responsabile ultimo e definitivo quanto al funzionamento ed all'efficacia di tutto il sistema di prevenzione (MOG) adottato nell'organizzazione, compreso quindi lo stesso OdV.

Per quanto concerne la definizione degli aspetti operativi della attività dello OdV, sembra opportuno che la competenza sia riservata all'organo medesimo, nell'ambito della realizzazione dei propri compiti in libertà, autonomia e continuità. A tale fine l'organo può mettere a punto

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



indipendentemente un proprio regolamento (calendario, riunioni, verbali, registrazioni, relazioni / rapporti, etc.).

- assiste l'Amministratore Unico nello scegliere le linee d'indirizzo del sistema di controllo interno e nella verifica periodica della loro adeguatezza/effettivo funzionamento, assicurando altresì che i principali rischi aziendali siano identificati ed adeguatamente misurati, gestiti e monitorati;
- valuta il piano di lavoro delineato dai preposti al controllo interno e riceve le loro relazioni periodiche;
- valuta, unitamente ai responsabili amministrativi della società ed ai revisori, il corretto utilizzo dei principi contabili;
- su richiesta dell'amministratore, esprime pareri su aspetti specifici inerenti alla identificazione dei rischi aziendali principali nonché alla progettazione, realizzazione e gestione del sistema di controllo interno;
- vigila sull'efficacia del processo di revisione contabile;
- riferisce all'Amministratore Unico, almeno semestralmente, in occasione dell'approvazione del bilancio e della relazione semestrale, sull'attività svolta e sull'adeguatezza del sistema di controllo interno;
- svolge gli ulteriori compiti che gli sono attribuiti dall'Amministratore Unico

6.3.3 Costituzione di organismi di vigilanza ad hoc

Si ritiene che l'organismo di vigilanza possa svolgere le sue attività avvalendosi anche di consulenti esterni, adeguatamente qualificati. I consulenti, peraltro, non riferiscono mai direttamente al vertice della società ma allo OdV in quanto organo interno preposto, al quale sono direttamente riferibili il potere e la responsabilità della vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del MOG. In questo modo si conseguono sia il principio di responsabilità che la norma intende riferire e mantenere in capo all'organismo di vigilanza della società, sia l'acquisizione delle capacità e delle competenze esterne più adeguate e specializzate, caso per caso, per una maggiore efficacia dell'attività dello OdV.

6.3.4 Operatività dell'OdV ed obblighi di informazione nei suoi confronti

Ai fini dell'esonero della responsabilità della società, il d.lgs. 231/2001 prevede esplicitamente, non solo che sia stato istituito l'OdV, ma anche che non vi sia stata "omessa od insufficiente vigilanza" da parte del medesimo [(articolo 6, comma 1, lettera d)].

Si tratta ora di delineare questa prescrizione, posta in negativo come omissione, allo scopo di definire quanto ancora manca alla comprensione necessaria alla corretta costruzione del MOG. Essa deve essere letta in coordinamento con un'altra prescrizione, contenuta nel medesimo articolo 6 ma al comma 2, lettera d), che impone obblighi di informazione nei confronti dello stesso OdV.

Lo scopo del combinato disposto appare indirizzato nel senso di garantire attendibilmente il corretto funzionamento dell'organismo di vigilanza (OdV) e l'efficacia della sua azione nel complesso: diversamente, il massimo vertice della società correrebbe il rischio di avere bensì adottato un sistema di prevenzione dei reati articolato e potenzialmente efficace ma di averne poi conferito il

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

compito essenziale di vigilanza in itinere e di aggiornamento ad un organismo, lo OdV appunto, che, da un lato, omette di vigilare ovvero lo fa in modo insufficiente (in altre parole, che non compie correttamente il proprio importante dovere) e, dall'altro, non trova la collaborazione necessaria all'interno della organizzazione della società e quindi ha difficoltà ad agire.

Se questo è lo spirito della norma, ne discendono due ordini di considerazioni:

- da un lato, lo OdV deve tendere a realizzare un'opera di vigilanza completa e sufficiente. Allo scopo sono stati analizzati, supra, compiti (5.2), requisiti e poteri (5.3) ed è stato ricordato come il massimo vertice della società, committente ed in sostanza sempre ultimo responsabile del sistema di controllo, abbia il dovere di vigilare sulla correttezza dell'attività complessiva dello OdV, compresa quella di riporto.
- Dall'altro, lo OdV deve essere messo in grado, nell'ambito della organizzazione della società, di svolgere il proprio compito con le condizioni di trasparenza e di collaborazione necessarie al funzionamento di un modello di gestione che per sua natura è volontario e sostanzialmente carente di poteri inquisitori e coattivi che vadano al di là dei termini contrattuali civili.

La norma sembra fare riferimento implicito ad un principio generale di buona fede nella interpretazione (articolo 1366 c.c.) e nell'esecuzione (articolo 1375 c.c.) del contratto e sancire pertanto che le funzioni della società hanno il dovere di collaborare con lo OdV, a cominciare, in particolare, dalle funzioni a rischio. L'esplicazione di questo dovere di collaborazione si concretizza in una informazione concepita come strumento atto ad agevolare l'attività di sorveglianza sul MOG ed il suo aggiornamento, rendendosi quindi necessaria:

- 1) la comunicazione all'OdV delle attività di controllo periodiche di competenza delle varie funzioni, secondo la previsione dei rispettivi protocolli (procedure);
- 2) la comunicazione allo OdV delle anomalie e/o devianze comunque riscontrate, tenuto conto che un fatto singolo può non avere rilevanza di per sé, ma assumerne da un'ottica di osservazione diversa, in virtù, ad esempio, della sua reiterazione o connessione con fatti di altro tipo.

In concreto, le informazioni da mettere a disposizione dello OdV da parte delle funzioni della società chiamate ad un comportamento coerente con gli obiettivi del MOG (e, non ultimi, del codice etico) possono riguardare:

- esiti delle attività di controllo periodiche (rapporti, monitoraggi, consuntivi, etc.);
- fatti, atti, dati, relazioni interne da cui emergano responsabilità e/o ipotesi di illeciti contemplati dal d.lgs. 231/2001e/o dalla legge 146/2006;
- notizie, di qualsiasi fonte, circa indagini in corso, anche verso ignoti, per i reati contemplati dal d.lgs. 231/2001e/o dalla legge 146/2006;
- procedimenti giudiziari verso personale della società che riguardino reati contemplati dal d.lgs.231/2001e/o dalla legge 146/2006;
- notizie circa l'effettiva attuazione del MOG, infrazioni disciplinari connesse con il codice etico e con le procedure stabilite, devianze, omissioni, prassi contrarie, etc.;

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

- richieste di assistenza legale avanzate da appartenenti alla società nei confronti dei quali si procede (sia polizia giudiziaria sia magistratura) per le ipotesi di cui al d.lgs. 231/2001 ed alla legge 146/2006;
- notizie relative ad attività a rischio (appalti, gare ad evidenza pubblica, trattative private, richieste / erogazioni / utilizzo di finanziamenti pubblici, commesse da parte di enti pubblici o soggetti con funzioni di pubblica utilità, etc.).

Il dovere di informazione e comunicazione verso lo OdV non ha lo scopo di obbligare quest'ultimo ad attivarsi direttamente sull'argomento segnalato, in quanto la sua azione è e deve rimanere autonoma ed indipendente, bensì quello di indurre i soggetti interessati a cooperare affinché l'organismo abbia più dati possibili a disposizione per la propria attività. Nella prospettiva dei principi generali sopra richiamati (articoli 1366 e 1375 c.c.) e, a maggior ragione, in base agli articoli 2104 (Diligenza del prestatore di lavoro) e 2105 (Obbligo di fedeltà) del codice civile, si può ritenere delineato un obbligo contrattuale di informazione/comunicazione all'OdV, come tale recepibile anche nel codice etico della società ma comunque vigente in forza di legge.

Questo obbligo costituisce, con evidenza, una condizione di importanza essenziale per consentire all'OdV di realizzare un'attività non incrinata da "omessa o insufficiente vigilanza", come prescrive la norma in esame, oltre, ovviamente, a consentire la diffusione nell'organizzazione della società di un clima di trasparenza e di consapevolezza comune circa gli obiettivi di liceità comportamentali adottati, che molto giova alla crescita di una cultura specifica e condivisa, certamente in grado, con l'andare del tempo, di innescare un circolo virtuoso in tale senso.

Sebbene l'obbligo di informazione e comunicazione allo OdV in prima istanza sia in capo, necessariamente, alle posizioni più direttamente coinvolte ed interessate, per lo stesso ordine di motivi sopra richiamati è necessario che il MOG estenda questo stesso obbligo a tutto il personale che collabora con la società, in modo che chiunque, a qualsiasi titolo, venga a conoscenza di notizie/dati relativi alla realizzazione di possibili comportamenti illeciti ovvero di prassi / pratiche / comportamenti comunque non in linea con le regole di comportamento delineate nel MOG, provveda a segnalarlo all'OdV, anche se l'oggetto della segnalazione non integra, tecnicamente, tutti gli elementi di una fattispecie criminosa tipica, non dovendosi né potendosi chiedere, a questo livello, un dettaglio giuridico troppo avanzato.

Ovviamente, è poi competenza esclusiva dello OdV valutare con la dovuta cautela ed attenzione il merito della segnalazione/comunicazione ricevuta, attivando ogni riscontro opportuno. Ne discende:

1) l'obbligo di informare il datore di lavoro di eventuali comportamenti devianti e/o contrari al MOG ovvero di discrasie rientra comunque, come già detto, nei generali doveri di diligenza e di fedeltà a carico del prestatore di lavoro, previsti, rispettivamente, dagli articoli 2104 e 2105 c.c. Il prestatore di lavoro è tenuto a rivolgersi, anziché al proprio superiore gerarchico come dovrebbe fare di norma, specificamente allo OdV, che è l'organismo preposto formalmente a ricevere questo tipo di segnalazione. Il passaggio è importante poiché è evidente che l'efficacia della comunicazione potrebbe essere eliminata dalla possibilità di essere intercettata nell'ambito della gerarchia della società ove ci sia collusione con il responsabile diretto del fatto oggetto di segnalazione. Obiettivo

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



del MOG è anche evitare che proprio situazioni di questo genere si verifichino all'interno della società.

2)per quanto sopra è quindi pacifico ed escluso che I superiori o, comunque, la società possano assumere sanzioni disciplinari a carico del collaboratore che si attivi nei confronti dello OdV.

Viceversa, sanzioni disciplinari devono essere previste nel codice etico a carico di chi, sapendo o venendo comunque a conoscenza di situazioni analoghe a quelle sopra descritte, non adempia o non adempia completamente all'obbligo conseguente di darne comunicazione/informazione allo OdV.

Per rendere effettivo l'obbligo di informazione/comunicazione all'OdV, occorre garantire alla segnalazione la tutela di una completa ed indispensabile riservatezza, atta a preservare il collaboratore da reazioni negative e ritorsioni tutt'altro che improbabili, come l'esperienza aziendale insegna.

Il rovescio della medaglia, del pari riscontrabile sulla base dell'esperienza, è costituito dalla informazione / comunicazione impropria (scorretta, non veritiera, tendenziosa, finalizzata ad altri scopi, etc.).

Quindi, premesso che scopo del MOG non è certo ottenere od incentivare il pettegolezzo o, peggio, la delazione, ma realizzare un sistema di riporto di fatti e comportamenti concreti, al di fuori della normale linea gerarchica ed al riparo da possibili ritorsioni, il codice etico prevede sia l'obbligo di attivazione nei confronti dello OdV sia il connesso obbligo di correttezza, formale e sostanziale, di tale medesima attivazione, prevedendo, in difetto, deterrenti opportuni, applicabili solo ove si raggiunga la ragionevole certezza, dopo adeguate prove istruttorie, che il soggetto abbia agito in reale mala fede, per recare danno o, comunque, per scopi diversi da quelli propri dell'obbligo di comunicazione/informazione in esame.

Va ancora chiarito che l'OdV deve riferire della segnalazione In mala fede, non al superiore gerarchico dell'autore della segnalazione o ad altri soggetti appartenenti alla stessa funzione, né all'ufficio del personale, bensì al vertice della società durante l'attività di riporto al medesimo, al quale competerà l'adozione delle decisioni più opportune al riguardo.

Solo così si offre all'organizzazione la massima garanzia sia di credibilità del MOG sia di correttezza operativa In ogni dettaglio del modello.

D'altro canto, è facile immaginare come un eventuale 'incidente di percorso' nel canale di informazione / comunicazione (ad esempio, la riservatezza non tutelata o una sanzione applicata ad un dipendente che, credendo di fare bene, abbia tuttavia passato dati non corretti) sia sufficiente, da solo, ad infliggere un danno gravissimo a tutto il sistema nel suo complesso, destinato a rimanere in gran parte inefficace sulla carta nonostante la volontà e gli sforzi sinceramente profusi dal vertice della società.

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



6.4 Responsabilità dello Organismo di vigilanza (OdV)

6.4.1 Come già anticipato, l'eventuale omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo non consente che la società, pur dotata del MOG, vada esente dalla responsabilità amministrativa conseguente allo specifico reato commesso [(articolo 6, comma 1, lettera d).

È quindi molto importante approfondire i lineamenti della responsabilità nella quale lo OdV può incorrere in relazione alla propria attività come prevista dalla norma.

6.4.2 Responsabilità civile

Responsabilità extracontrattuale

- in presenza della commissione di un reato presupposto, i terzi non hanno azione nei confronti dei componenti dell'OdV (neppure nel caso in cui siano state accertate omissioni o carenze a loro carico);

- i terzi potranno invocare solo la responsabilità (extracontrattuale) della società e dei suoi amministratori e sindaci: ai quali soltanto compete un obbligo di tutela dei terzi e nei confronti

L'Organismo di Vigilanza NON E' INVESTITO DI UNA FUNZIONE GENERALE DI GARANZIA a tutela dei diritti dei Terzi

Responsabilità' contrattuale

La fattispecie dell'incarico che il massimo vertice della società conferisce allo OdV è una figura di mandato, plurimo o singolo (articoli 1703 e seguenti c.c.) e la responsabilità conseguente si collega specificamente a questo istituto nonché, in quanto applicabile, all'ipotesi più generale di inadempimento contrattuale (articoli 1218 e seguenti c. c.).

In particolare, la regola è che il debitore è tenuto ad eseguire la prestazione (nel caso di specie l'attività conferita allo OdV) e se non la esegue esattamente è tenuto a risarcire al creditore il danno che questo subisce a causa dell'inadempimento.

Il debitore evita la responsabilità che l'inadempimento fa sorgere a suo carico se è in grado di dare la prova che la mancata esecuzione della prestazione è attribuibile ad impossibilità sopravvenuta e che tale impossibilità dipende da causa a lui non imputabile, ossia da una causa che egli non era in grado né di prevedere né di impedire con la 'diligenza del buon padre di famiglia.

Anche il mandatario è tenuto alla diligenza del buon padre di famiglia (articolo 1710 c. c.).

In generale, il debitore, se si avvale dell'opera di terzi nell'adempimento della prestazione, risponde non solo del fatto proprio ma anche, salvo patto contrario, dei fatti, dolosi o colposi, delle persone della cui opera egli si giova (articolo 1228 c. c.).

Il danno deve essere conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento (articolo 1223 c. c.), nel senso che deve esistere il cosiddetto nesso causale fra inadempimento e danno, ed a questi fini assumono rilevanza sia l'eventuale concorso del fatto colposo del creditore nella produzione del danno sia il dovere del creditore di non aggravare il danno (articolo 1227, comma 1e 2, c. c.).

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



Inoltre, se il danno deriva da colpa, il risarcimento incontra il limite della prevedibilità del danno nel tempo in cui è sorta l'obbligazione; se invece deriva da dolo, la responsabilità si estende anche ai danni non prevedibili (articolo 1225 c. c.).

Sul piano civilistico:

- la società è oggettivamente responsabile per le attività dei suoi "commessi" (da commettere) e dei suoi collaboratori e quindi, indipendentemente da qualsiasi altra valutazione, non potrebbe in ogni caso far valere una violazione (omissione o insufficiente vigilanza) dei propri collaboratori, subordinati o non, componenti lo OdV allo scopo di andare esente da responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001: questa violazione è oggettivamente addebitabile alla società già a livello dei principi generali e l'esenzione dalla responsabilità amministrativa sarebbe da negare anche in assenza di una previsione esplicita come quella contenuta nell'articolo 6, comma 1, lettera d).
- accertata la responsabilità amministrativa della società sotto questo profilo (a seguito della perdita della esimente prevista dal d.lgs. 231/2001) ed escluso che, a livello esterno, la società possa esimersi dal rispondere delle conseguenze del reato commesso, diverso argomento è indagare, a livello interno, circa l'insorgere di responsabilità a carico dei componenti l'OdV nei confronti della società che ha "commesso" loro l'attività di vigilanza, mediante un contratto di mandato; attività che i collaboratori mandatari non hanno svolto o non hanno svolto adeguatamente.

La soluzione è da trovarsi, caso per caso, nell'ambito dei principi e degli articoli del codice civile già sopra richiamati: articoli 1228 e seguenti/1703 e seguenti, articoli 2104 e seguenti per il rapporto di lavoro subordinato, nonché gli articoli 2932 e seguenti e 2407 e seguenti in tema di azione di responsabilità sociale contro amministratori e sindaci.

Ove manchi da parte della società una colpa in eligendo, cioè ove i collaboratori siano stati individuati correttamente, per mezzo di un processo di qualifica adeguato, e siano stati messi in grado di operare, la società ben potrebbe avanzare richiesta di risarcimento nei confronti dei collaboratori per il danno che gli è derivato dalla condotta dei medesimi, oltre ad azionare provvedimenti risolutivi dei rispettivi rapporti, ricorrendone le condizioni contrattuali e legali.

La Riccitelli al fine di attivare la responsabilità dei componenti dell'OdV deve procedere alla copertura assicurativa adeguata, idonea a coprire il 'rischio professionale' nel quale possono incorrere, per colpa, i mandatari chiamati a comporre lo OdV. Poiché l'onere relativo deve ricadere sulla Società, ogni azione di responsabilità non può aver luogo fino all'effettiva accensione dell'assicurazione.

In conclusione, per la responsabilità contrattuale:

Inapplicabilità in via analogica, ai componenti dell'Organismo di Vigilanza, della disciplina speciale dettata per i componenti del collegio sindacale e per il revisore.

Non avendo il legislatore previsto una specifica disciplina della responsabilità, si applicano le norme generali in tema di responsabilità da inadempimento

NATURA DELL'OBBLIGAZIONE dell'OdV:

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



Essa è un'obbligazione di mezzi:

L'OdV non è tenuto a garantire un risultato utile, consistente nell'impedire che gli amministratori ed i loro sottoposti commettano illeciti

L'OdV non è tenuto a garantire (come risultato atteso) che il modello organizzativo, sul cui funzionamento, osservanza ed aggiornamento l'organismo deve vigilare, regga alle censure del Tribunale

Nelle OBBLIGAZIONI DI MEZZI, l'inesattezza dell'adempimento è data dalla difformità tra prestazione eseguita ed il modello della prestazione diligente: la diligenza si pone sia come criterio di determinazione della prestazione dovuta, sia come criterio di responsabilità. La prova della colpa è, cioè, anche la prova dell'inesattezza della prestazione: e tale prova compete al creditore

6.4.3 Responsabilità penale

Si è discusso sull'eventuale insorgenza di responsabilità penale in capo allo OdV nel caso in cui la sua omessa o insufficiente vigilanza sul MOG causi la commissione di un reato la cui responsabilità amministrativa sia addebitata alla società.

Fonte della responsabilità potrebbe essere individuata nell'art. 40, comma 2, del codice penale per il principio in base al quale non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

La norma penale consentirebbe di tratteggiare una fattispecie di concorso omissivo nel caso in cui, dal mancato esercizio del potere-dovere di vigilanza dello OdV sulla attuazione del MOG, derivi la commissione del fatto criminoso.

Al riguardo si è giustamente notato come la legge non preveda a carico dello OdV compiti di prevenzione e di controllo direttamente in tema di commissione dei reati (come se fosse, in pratica, una sorta di polizia interna, anche se anomala) ma solo compiti circa il funzionamento, l'osservanza, l'aggiornamento e l'adeguamento del MOG.

Lo OdV non possiede, d'altro canto, neanche strumenti o possibilità di intervenire direttamente per modificare il MOG ma può soltanto, a livello propositivo e consultivo, avanzare istanze motivate, che il massimo vertice della società ha poi il compito di attuare praticamente.

Né l'OdV dispone di altri poteri generalmente impeditivi da utilizzare direttamente sulla struttura della società, in via eventuale ed in caso di necessità l'OdV è titolare di una (peraltro essenziale) funzione consultiva da rivolgere al massimo vertice della società, cui compete in toto la responsabilità finale circa ogni scelta di interesse della società, MOG compreso.

Da ultimo, si rileva che nemmeno il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, i quali, a differenza ed in più dello OdV, hanno il dovere di segnalare alla Autorità giudiziaria i reati di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio della propria attività, hanno l'obbligo di impedire la realizzazione dei reati stessi, obbligo attribuito, nel nostro ordinamento, unicamente agli organi di polizia.

Alla luce del ruolo e dei compiti demandati all'organismo di vigilanza si esclude la sussistenza di una sua posizione di garanzia. I membri dell'organo infatti hanno il solo compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli organizzativi. Sugli stessi non grava alcun potere-

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccittelibus.it



dovere che imponga un intervento diretto finalizzato ad impedire ed interferire sulla commissione dell'attività criminosa altrui. In tale ottica l'organo di vigilanza ha la sola facoltà di adire l'organo di gestione per segnalare la condotta illecita, il che, evidentemente, non pone a carico dell'organo alcuna posizione di garanzia. *Non vi è responsabilità penale alcuna*

E' possibile escludere a priori una qualsivoglia responsabilità in capo all'organismo di vigilanza in caso di commissione dolosa di un reato da parte della società. La condotta posta in essere dall'organismo di vigilanza- il non impedire, il non vigilare, l'omesso controllo- si connoterebbe infatti come fattispecie colposa. Dunque, non essendo prevista nel nostro ordinamento la punibilità per il concorso colposo nel delitto doloso, è senz'altro escludibile in siffatte ipotesi la responsabilità penale dell'organismo di vigilanza.

6.4.4.

In definitiva l'Organismo di Vigilanza non è un organo della società, -ma un ufficio, rientrante nella funzione organizzativa *dell'impresa* definita come "controllo interno":

Non è inserito nel sistema dei controlli societari ma è una mera modalità organizzativa interna dell'impresa, rimessa ad una valutazione di opportunità (e prudenza gestionale) dell'imprenditore; Non è dotato di poteri impeditivi e di reazione ma assolve ad una funzione "meramente interna";

Non svolge una funzione di prevenzione di possibili reati da parte dei soggetti apicali della società;

Non ha obblighi di denuncia posti a garanzia di terzi (fatta eccezione per gli obblighi di cui agli artt. 52 e 56 del D.lgs. N. 231/2007):

7 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

7.1 La società deve comunicare di aver adottato il modello organizzativo (e quindi ogni successivo aggiornamento), delineandone i contenuti, allo scopo di assicurare che tutti i destinatari siano a piena conoscenza sia delle procedure da seguire per compiere correttamente le proprie funzioni e mansioni, sia delle sanzioni che conseguono ad eventuali inosservanze.

Nell'ambito di questa comunicazione, particolare attenzione deve essere riservata al codice etico in quanto, come già altrove sottolineato, esso (per il tramite di comportamenti raccomandati, promossi o vietati) costituisce la base sulla quale è costruito l'intero sistema (etica collettiva della società).

Inoltre, è opportuno che il codice etico sia comunicato anche all'esterno della società, vale a dire alle cosiddette parti interessate in modo da diffondere il più ampiamente possibile sia le regole sia i principi ai quali la società ha scelto di ispirarsi.

7.2 La Riccitelli deve prendere attentamente in considerazione l'opportunità di prevedere idonei momenti di illustrazione e formazione del personale, per garantire che la comunicazione non rimanga teorica ma sia compresa adeguatamente, soprattutto in relazione alle funzioni ed attività in cui il rischio di commissione dei reati è stato valutato come più elevato.

7.3 Attenzione specifica deve essere riservata, e conseguentemente spiegata, a come il sistema disciplinare della società si innesta nel MOG e con esso si coordina, in quanto non poche e non

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



marginali disposizioni del modello entrano a far parte sostanziale del sistema disciplinare aziendale, integrandolo.

Infatti, la violazione delle norme del codice etico e dei protocolli (procedure) previsti nel modello deve essere sanzionata poiché tende a ledere il rapporto di fiducia che intercorre fra la società ed il soggetto, in misura corrispondente alla gravità dell'azione.

A livello generale, le fondamenta giuridiche di un sistema disciplinare valido nell'ambito del lavoro subordinato si trovano nel Capo I del Titolo II del quinto libro del codice civile, intitolato "Del lavoro nell'impresa" e, segnatamente, negli articoli 2086, 2094 e 2106.

Come noto, il sistema del codice civile è stato integrato dalle disposizioni della legge 300/1970, il cui articolo 7 ha stabilito alcune condizioni essenziali in tema di (previa) pubblicità delle norme disciplinari, di procedure di contestazione delle infrazioni e delle modalità di adozione dei provvedimenti oltre che delle possibilità di ricorso avverso gli stessi da parte dei lavoratori. Per quanto concerne il settore del pubblico trasporto, si aggiunge la disciplina speciale contenuta nell'Allegato A) al R. D. 148/1931, applicabile alle imprese con più di venticinque dipendenti, come è il caso della Riccitelli.

Il d.lgs. 231/2001 richiama espressamente, come condizione non eludibile, l'esigenza che nel MOG sia previsto "un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

Sotto il profilo sostanziale questo "sistema disciplinare" altro non è se non una integrazione ulteriore e specifica (secondo le intenzioni del d.lgs. 231/2001 stesso) del sistema disciplinare già in essere nella società, secondo la normativa generale e speciale sopra richiamata [codice civile, legge 300/1970, Allegato A) al R.D. 148/1931].

Integrazione disciplinare specifica poiché chiamata dal d.lgs. 231/2001 a prendere in considerazione infrazioni specifiche, correlate a disposizioni specifiche che hanno per oggetto l'attuazione puntuale da parte di tutti i soggetti delle regole stabilite dal MOG.

Quindi, sotto il profilo formale le regole introdotte dal MOG e la rilevanza disciplinare degli eventuali inadempimenti vanno esplicitate e divulgate con una informazione puntuale e capillare, oltre che comunicate con le stesse modalità riservate al sistema disciplinare già in atto nella società (l'articolo 7, comma I, della legge 300/1970 richiede, ad esempio, che le norme disciplinari della società - infrazioni, sanzioni, procedure di contestazione - siano portate a conoscenza mediante affissione in luogo accessibile a tutti).

Dal giorno dell'adozione e della comunicazione formale del MOG, il nuovo ed aggiornato sistema disciplinare della società diventa obbligatorio per tutti i collaboratori; conseguentemente, occorre fare attenzione alla normale attività di vigilanza e di controllo della società sui comportamenti dei propri collaboratori, nel senso di richiedere da parte degli stessi comportamenti conformi alle disposizioni disciplinari ex d.lgs. 231/2001, al pari delle altre. Questa normale attività di vigilanza e di controllo è quella tipica dell'imprenditore e non deve essere confusa con l'autonoma attività di vigilanza sul modello conferita allo OdV, che non annulla né sostituisce la prima, come già altrove sottolineato.

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



La vigilanza sull'operato dei collaboratori è svolta dai soggetti incaricati (ad esempio, superiore gerarchico, funzione del personale) e può dare luogo all'esercizio del potere disciplinare con le modalità sopra richiamate.

La vigilanza sul modello da parte dello OdV è realizzata bensì sui comportamenti dei soggetti ma è indipendente dalle linee gerarchiche/funzionali e dà luogo a rapporti unicamente nei confronti del massimo vertice della società, il quale può, ovviamente, decidere di promuovere conseguente azione disciplinare, anche su proposta dello stesso OdV.

Eventuali infrazioni e conseguenti sanzioni in materia di modello sono contestate ed adottate ritualmente, al pari di ogni altra, secondo le procedure previste dall'articolo 7 della legge 300/1970 (Statuto dei lavoratori) e/o dalla normativa speciale applicabile [Allegato A) al R. D.148/1931].

7.4 L'attività di comunicazione deve essere autorevole (vale a dire espressa dal livello adeguato: la qualità viene sempre dall'alto), tempestiva, efficiente (chiara, dettagliata e completa), periodicamente ripetuta ed accessibile a tutti i destinatari.

Allo scopo possono essere utilizzati gli stessi mezzi del sistema di comunicazione della società (circolari, istruzioni, riunioni, etc.), ponendo attenzione a realizzare comunque i requisiti della legge 300/1970 e considerando l'opportunità, data l'importanza del tema, di allineare il processo di comunicazione a quello previsto dal sistema di gestione per la qualità e/o per l'ambiente, eventualmente già in atto.

7.5 La società deve anche considerare l'opportunità e/o la necessità di programmare appositi momenti di formazione dei destinatari del MOG, in rapporto all'obiettivo che essi raggiungano la piena consapevolezza delle scelte (codice etico) e delle direttive del modello e che siano in grado di rispettarle/attuarle correttamente.

La formazione può essere svolta sia a livello generale sia con particolare dedizione a livello di aree/funzioni a rischio.

L'approccio formativo è evidentemente da tarare in corrispondenza dei rispettivi destinatari e non risulta necessariamente analogo ad ogni livello.

L'analisi interessa, nel suo complesso, le funzioni aziendali e le casistiche di illecito aventi potenziale rilevanza nell'ambito di attività della impresa [si vedano, in tema, i due documenti allegati al presente codice di comportamento: 'schede reato' (Allegato 1) e 'schede sanzioni/reato (Allegato 2)]. Le modalità operative connesse alla attività di gestione dei rischi possono essere svolte dal massimo vertice (che praticamente tende a coincidere con l'imprenditore) con l'ausilio di collaborazioni esterne. In conseguenza dell'analisi di cui sopra, sono da realizzare protocolli (procedure) il cui contenuto ed il cui numero possono risultare semplificati, in rapporto proprio alla realtà della organizzazione della società ed alle sue conseguenti necessità di regolamentazione.

In particolare, nell'ambito del settore del trasporto pubblico locale (TPL), attenzione il coarcevo dei rapporti con la PA, la tematica dei contributi pubblici (sia di esercizio sia per investimenti), delle gare di appalto, dei contratti di servizio etc, la sicurezza sul lavoro e taluni aspetti ambientali.

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



8 AGGIORNAMENTO

8.1 Il modello deve essere regolarmente tenuto in stato di verifica periodica/eventuale modifica, vale a dire in buono stato di manutenzione (controllo/aggiornamento).

Responsabile è il massimo vertice della società, al quale riporta periodicamente lo OdV.

Il concetto di verifica periodica/eventuale modifica è dalla legge direttamente correlato alla efficace attuazione del modello [articolo 7, comma 4, lettera a) ed articolo 6, comma 1, lettera a)]. Il d.lgs. 231/2001 chiede allo OdV di interpretare un ruolo propositivo specifico segnalando, oltre ai punti di debolezza ed alle eventuali violazioni, anche proposte atte a migliorare ed aggiornare il modello [articolo 6, comma 1, lettera b)].

Rimane comunque fermo il fatto che, come il massimo vertice della società è responsabile per l'adozione del modello (MOG), così lo stesso massimo vertice è responsabile anche delle sue verifiche periodiche e delle eventuali modifiche si rendano necessarie per l'efficace attuazione del modello.

Il funzionamento corretto dell'organismo (OdV) al quale è stata commessa la vigilanza sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del MOG, si concreta in un rapporto diretto, responsabile ed indipendente all'Amministratore Unico affinché questi possa consapevolmente provvedere ai propri compiti, anche in relazione alle proposte di aggiornamento formulate dallo OdV.

I compiti delegabili all'esterno con espresso mandato riguardano lo svolgimento di verifiche periodiche sull'efficacia del MOG e sulla sua osservanza da parte dell'organizzazione della società, incluse le attività di carattere tecnico connesse alle verifiche (ad esempio, gli audit), in relazione alle quali il soggetto esterno assume l'obbligo di riferire puntualmente e formalmente all'imprenditore/massimo vertice delegante. In ogni caso, la delega di queste attività non fa venire meno la responsabilità che il d.lgs. 231/2001 assegna al vertice della società in ordine alla funzione di vigilanza. Le attività di controllo, siano in toto in capo al vertice della società o siano parzialmente delegate all'esterno, devono comunque essere formali e produrre corrispondenti registrazioni. Allo scopo è quanto mai opportuno che siano stesi verbali chiari, anche e soprattutto circa le operazioni di controllo che l'imprenditore/massimo vertice della società ha effettuato in questa veste sui propri (anche pochi) collaboratori, con controfirma sul documento dell'ufficio/funzione/collaboratore sottoposto alle verifiche.

8.2 L'opera di aggiornamento deve conseguire, in particolare, ai seguenti casi:

- cambiamenti interni e/o esterni alla società che possano avere rilevanza sul modello adottato;
- notizie/esperienze di tentativi o di commissione di reati considerati dal modello;
- notizie/esperienze di nuove possibili modalità di commissione dei reati considerati dal modello;
- modifiche normative.

8.3 Per il massimo vertice della società, lo strumento più appropriato per realizzare l'obiettivo dell'aggiornamento del modello è costituito dal riesame periodico, la cui frequenza deve essere

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it



stabilita in funzione delle esigenze della società e comunque in misura non inferiore, di norma, ad un riesame all'anno.

8.4 Gli elementi in entrata del riesame per valutare l'efficienza e l'efficacia del modello dovrebbero comprendere:

- i risultati (rapporti/relazioni) dell'attività dello OdV, comprese le eventuali proposte;
- lo stato delle azioni decise nei precedenti riesami;
- lo stato e i risultati degli obiettivi del modello e delle attività di miglioramento;
- le informazioni di ritorno da parte dei destinatari e delle altre parti interessate;
- altri fattori che possono influire sulla organizzazione della società (situazione finanziaria, economica, sociale, ambientale, etc.).

Tutte le attività di riesame devono essere formali e di esse vanno conservate le rispettive registrazioni

Comunicazione e formazione del personale ed aggiornamento del MOG Naturalmente, rimangono in capo all'imprenditore/massimo vertice della società anche le responsabilità per la comunicazione e formazione del personale nonché per l'aggiornamento del MOG, in relazione al quale è utilizzabile lo strumento del riesame, nel quale fare confluire le proposte / relazioni / rapporti del consulente/professionista esterno se incaricato.

Il testo, rispetto alla precedente formulazione in vigore dal 2019, è stato rivisto con particolare attenzione alle recenti sentenze di legittimità e sulla base degli interventi legislativi che hanno portato all'inserimento di nuove fattispecie nell'elenco dei reati previsti nel decreto.

Infatti il Codice (nella Parte Speciale) descrive anche molte fattispecie di reato che, negli anni, hanno subito modifiche anche per effetto dell'attuazione di normative europee.

In particolare:

- sono inserite le novità introdotte dal decreto legislativo 75/2020 di attuazione della direttiva UE 2017/1371, sulla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (il cosiddetto decreto attuativo della direttiva PIF);
- sono rivisti i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 195/2021 attuativo della direttiva UE 2018/1673, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale;
- sono aggiornati i reati contro la fede pubblica e contro la Pubblica Amministrazione e la corruzione tra privati in conseguenza delle modifiche apportate dal decreto legislativo 184/2021, di attuazione della direttiva UE 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti.

AUTOSERVIZI RICCITELLI SRL

C.F. 00080640592 - P.IVA IT00080640592
Via San Martino Zona Industriale SNC
04026 Minturno (LT)
Tel. +39 0771 683350
info@riccitellibus.it

